




**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Direzione generale degli stranieri
in Francia (DGEF)**



La **g**uida
per i Richiedenti Asilo
in Francia

Settembre 2020



INDICE

1. Le diverse forme di protezione	4
1.1. Lo status di rifugiato.	4
1.2. La protezione sussidiaria.	4
2. L'accesso alla procedura e la registrazione della richiesta d'asilo.....	5
2.1. La prima accoglienza dei richiedenti asilo.....	5
2.2. La registrazione della richiesta d'asilo allo sportello unico.....	5
2.2.1. Prima fase: la registrazione della richiesta d'asilo da parte della prefettura.	6
■ La determinazione dello Stato competente a esaminare la richiesta d'asilo.....	6
■ La classificazione della richiesta d'asilo.....	7
■ La scelta della lingua per il colloquio all'OFPPRA.	8
■ Il rilascio dell'attestazione di richiesta d'asilo.....	8
■ La possibilità di richiedere un'ammissione al soggiorno per motivi diversi dall'asilo.	10
2.2.2. Seconda fase: la valutazione delle esigenze e la presa in carico da parte dell'OFII.....	10
■ La valutazione delle esigenze particolari da parte dello sportello unico.....	10
■ L'offerta di assunzione in carico.....	11
2.3. L'assistenza dopo il passaggio allo sportello unico.....	11
3. Le condizioni d'esame della richiesta d'asilo.....	11
3.1. L'esame dell'Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi (OFPPRA).	12
■ Il modulo OFPPRA da compilare.....	12
■ L'invio del fascicolo all'OFPPRA.....	12
■ La prova della presentazione della domanda da parte dell'OFPPRA.	13
■ L'esame della richiesta in procedura standard o in procedura rapida.....	13
■ Il colloquio personale all'OFPPRA.....	14
■ La visita medica.	15
■ La decisione dell'OFPPRA.	15
■ Il ricorso contro la decisione dell'OFPPRA.....	16
■ La cessazione del diritto di soggiorno dopo la notifica della decisione dell'OFPPRA.....	16
3.2. L'esame della Corte nazionale del diritto d'asilo (CNDA).....	17
■ Il termine del ricorso.	17
■ L'assistenza di un avvocato.	17
■ Il ricorso.....	18
■ L'avviso di ricevimento di un ricorso.....	19
■ Il carattere sospensivo del ricorso.....	19
■ L'udienza dinanzi alla CNDA.	20
■ La decisione della CNDA.	21
■ La cessazione del diritto di soggiorno in seguito alla decisione della CNDA.	21
3.3. La riapertura di una richiesta d'asilo archiviata.	22
3.4. Il riesame.....	22
4. Le condizioni materiali di accoglienza del richiedente e i suoi diritti	24
4.1. L'alloggio del richiedente asilo.....	24
■ Le strutture ricettive.....	24



■ L'orientamento verso l'alloggio.....	24
■ L'ammissione e l'abbandono della struttura ricettiva.....	25
4.2. Il sussidio per il richiedente asilo (ADA).....	25
■ Le condizioni per beneficiarne.....	25
■ La formulazione della richiesta.....	26
■ L'importo del sussidio.....	26
■ Il versamento.....	26
■ Il ricorso.....	27
4.3. L'accesso all'istruzione.....	27
4.4. L'accesso alle cure.....	28
■ Dove farsi curare?	28
■ Come ottenere un'assicurazione malattia per curarsi?	29
4.5. L'accesso al mercato del lavoro.....	29
5. Le conseguenze del rifiuto della richiesta d'asilo sul diritto di soggiorno sul territorio.....	30
5.1. La decisione di rifiuto dell'OFPRA o della CNDA.....	30
■ La cessazione del diritto di soggiorno dopo la notifica della decisione dell'OFPRA.....	31
■ La cessazione del diritto di soggiorno dopo la lettura o la notifica della decisione della CNDA.....	32
5.2. Il rimpatrio assistito nel Paese d'origine.....	33
5.3. Il rimpatrio forzato nel Paese d'origine.....	34
6. I diritti dei beneficiari di una tutela.....	35
6.1. Il soggiorno in Francia.....	35
6.2. Il soggiorno della famiglia.....	35
■ Il diritto di soggiorno dei membri della famiglia.....	35
■ Il diritto al ricongiungimento familiare.....	36
6.3. Il percorso di integrazione.....	36
■ La firma del contratto di integrazione repubblicana con l'Ufficio francese per l'immigrazione e l'integrazione (OFII).....	37
6.4. I diritti sociali.....	37
■ L'accesso all'alloggio.....	37
■ L'accesso al mercato del lavoro.....	37
■ L'accesso alle cure.....	38
■ Gli assegni sociali e familiari.....	38
6.5. Il viaggio all'estero.....	39
6.6. La naturalizzazione.....	40
6.7. La cessazione della protezione.....	40
ALLEGATO: indirizzi utili.....	42
1. Indirizzi nazionali.....	43
■ Istituzioni.....	43
■ Organizzazione internazionale.....	43
■ Associazioni.....	43
2. Indirizzi locali.....	46
■ Sportelli unici.....	46
■ Prefetture.....	48
■ Direzioni territoriali dell'Ufficio francese per l'immigrazione e l'integrazione (OFII).....	53



1. Le diverse forme di protezione

Quando presenti una richiesta d'asilo e il suo esame compete alla Francia, essa sarà esaminata da un'autorità di protezione, l'Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi (OFPRA), sotto il controllo giurisdizionale della Corte nazionale del diritto d'asilo (CNDA).

Una volta esaminata la richiesta d'asilo, le autorità di protezione possono accordarti una forma di tutela rappresentata dall'asilo: ti viene riconosciuto lo status di rifugiato e disporrai del beneficio della protezione sussidiaria.

1.1. Lo status di rifugiato.

Lo status di rifugiato può esserti accordato in base a tre fondamenti:

- **la convenzione di Ginevra** relativa allo status di rifugiato del 28 luglio 1951. Lo status di rifugiato è rilasciato *“a chiunque (...) nel giustificato timore d'essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato”*;
- **l'asilo detto “costituzionale”**, che trae origine dal comma 4 del preambolo della Costituzione del 1946. Lo status di rifugiato è accordato a *“ogni uomo perseguitato per la sua azione in favore della libertà”*;
- **il mandato dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (HCR)**: se sei stato riconosciuto come rifugiato dal HCR, in base agli articoli 6 e 7 del suo statuto.

1.2. La protezione sussidiaria.

Il beneficio della protezione sussidiaria è accordato a chiunque non soddisfi le condizioni per vedersi riconosciuta la qualità di rifugiato, ma per cui esistono motivi seri e manifesti di credere che, nel suo Paese, sia esposto al rischio effettivo di subire uno dei seguenti danni gravi:

- esecuzione o pena di morte;
- tortura oppure pene o trattamenti inumani o degradanti;
- quando trattasi di civili, una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona derivante da una violenza che può estendersi alle persone indipendentemente dalla loro situazione personale e derivante da una situazione di conflitto armato interno o internazionale.

Lo status di apolide

Secondo la Convenzione di New York del 28 settembre 1954 relativa allo status degli apolidi, tale status può essere concesso a una persona *“che nessuno Stato considera come suo cittadino nell'applicazione della sua legislazione”*.

Lo status di apolide è diverso dalle altre due forme di tutela sopra descritte e non rientra nella procedura di richiesta d'asilo. Non devi, dunque, rivolgerti alla prefettura, ma direttamente all'OFPRA, che, dopo aver esaminato la tua richiesta, potrà accordarti tale status, sotto il controllo giurisdizionale del tribunale amministrativo.



2. L'accesso alla procedura e la registrazione della richiesta d'asilo

Al fine di presentare una richiesta d'asilo in Francia, devi anzitutto rivolgerti a una struttura di prima accoglienza dei richiedenti asilo (SPADA), che ti informerà sulla procedura e ti fisserà un appuntamento presso lo sportello unico dei richiedenti asilo competente a livello territoriale.

Lo sportello unico è incaricato di procedere alla registrazione della tua richiesta d'asilo, di determinare la procedura che ti riguarda, di stabilire il tuo grado di vulnerabilità e di assegnarti, in determinate circostanze, le condizioni materiali di accoglienza (alloggio, sussidio per il richiedente asilo).

A quali condizioni di soggiorno puoi presentare una richiesta d'asilo?

Puoi chiedere asilo indipendentemente dalla tua situazione rispetto al diritto di soggiorno, che sia essa regolare o irregolare. Il fatto che tu sia entrato illegalmente in Francia non impedisce la registrazione della richiesta d'asilo.

Ti consigliamo di far registrare la tua richiesta d'asilo il prima possibile subito dopo essere entrato in territorio francese, e questo anche se sei entrato in Francia munito di visto in corso di validità. Se non presenti la tua richiesta entro 90 giorni dal tuo ingresso in Francia, la gestione della pratica potrebbe esserti rifiutata.

2.1. La prima accoglienza dei richiedenti asilo.

Prima di recarti allo sportello unico per i richiedenti asilo (GUDA), devi presentarti presso una struttura di prima accoglienza dei richiedenti asilo (SPADA). Tali strutture di prima accoglienza, di norma gestite da associazioni, sono incaricate di guidarti nelle varie fasi al fine di accedere alla procedura d'asilo.

Gli operatori incaricati della prima accoglienza hanno il compito di:

- informarti sulla procedura d'asilo;
- compilare, in base ai dettagli della tua situazione, il modulo online che sarà utilizzato per registrare la tua richiesta d'asilo;
- prendere un appuntamento presso lo sportello unico e consegnarti una convocazione, su cui troverai il luogo, il giorno e l'ora in cui dovrai obbligatoriamente presentarti allo sportello unico. Questo appuntamento avviene, di norma, entro 3 giorni dal colloquio con l'operatore. Tale termine può essere esteso a 10 giorni in caso di forte affluenza;
- scattarti le fototessere che ti saranno richieste allo sportello unico.

L'intero fascicolo che ti riguarda sarà trasmesso allo sportello unico in forma dematerializzata.

ATTENZIONE: devi obbligatoriamente rispettare la data e l'ora indicate nella convocazione. In caso di ritardo, non potrai essere ricevuto e dovrai recarti nuovamente presso la struttura di prima accoglienza per ottenere un nuovo appuntamento.

Ricorda che le SPADA saranno anche incaricate di ospitarti, qualora tu non abbia ottenuto alloggio in un Centro di accoglienza per richiedenti asilo (CADA) o in qualsiasi altra struttura ricettiva stabile per richiedenti asilo al termine della registrazione presso lo sportello unico (vedi riquadro "Come dimostrare il tuo domicilio?" nella sezione 2.2.1).

2.2. La registrazione della richiesta d'asilo allo sportello unico.



Al fine di far registrare la tua richiesta d'asilo, devi recarti presso lo sportello unico, in base ai dati della convocazione che ti è stata consegnata alla SPADA (vedi 2.1.).

Lo sportello unico è composto da funzionari della prefettura e dal personale dell'Ufficio francese per l'immigrazione e l'integrazione (OFII), appositamente riuniti per garantirti accoglienza.

Sul territorio metropolitano sono ripartiti 33 sportelli unici (puoi consultarne l'elenco in allegato).

Gli appuntamenti presso lo sportello unico si compongono di due fasi:

- una prima fase presso i funzionari della prefettura, per la registrazione della richiesta (2.2.1);
- una seconda fase presso il personale dell'OFII, per valutare le tue particolari esigenze e definire le modalità dell'assistenza (2.2.2).

È necessario disporre di un indirizzo postale per la registrazione della richiesta d'asilo?

Non è necessario disporre di un domicilio (indirizzo postale) per la registrazione della richiesta d'asilo. D'altro canto, sarà necessario per il rinnovo dell'attestazione di richiesta d'asilo (vedi punto "Il rilascio dell'attestazione di richiesta d'asilo" nella sezione 2.2.1).

2.2.1. Prima fase: la registrazione della richiesta d'asilo da parte della prefettura.

Hai con te figli minorenni?

Se hai con te figli minorenni, anche questi ultimi saranno considerati richiedenti asilo e iscritti sulla tua attestazione di richiesta d'asilo. Se i due genitori sono richiedenti asilo, i minori saranno iscritti sull'attestazione della madre, considerata come genitore referente durante tutta la procedura. Tale documento non attesta la composizione della tua famiglia, ma le richieste d'asilo in corso.

■ La determinazione dello Stato competente a esaminare la richiesta d'asilo.

Dopo aver convalidato tutte le informazioni trasmesse allo sportello unico dalla struttura di prima accoglienza, un funzionario della prefettura determinerà se compete alla Francia esaminare la tua richiesta d'asilo.

Per questo motivo, purché tu abbia un'età pari o superiore a 14 anni, precede al rilevamento delle tue impronte digitali e a un colloquio individuale volto soprattutto a ricostruire il tuo viaggio dal Paese d'origine e a stabilire gli eventuali legami, ad esempio familiari, che potresti avere in altri Stati membri.

In base a tutti questi elementi, si procederà a determinare il Paese cui compete l'esame della tua richiesta d'asilo in applicazione del regolamento n° 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013, detto Regolamento Dublino III.

Gli Stati interessati dal dispositivo Dublino III

Si tratta dei 28 membri dell'Unione europea: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca*, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta,



Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria, e di quattro Stati associati: Islanda, Lichtenstein, Norvegia e Svizzera.

* La Danimarca non è soggetta al Regolamento "Dublino III", ma continua ad applicare la Convenzione di Dublino, firmata il 15 giugno 1990.

In effetti, può accadere che uno Stato europeo diverso dalla Francia sia competente a esaminare la tua richiesta d'asilo, ad esempio:

- se un altro Stato membro ti ha rilasciato un permesso di soggiorno o un visto in corso di validità;
- se è accertato che hai attraversato irregolarmente, per via terrestre, aerea o marittima, la frontiera esterna di un altro Stato membro;
- se sei entrato nel territorio dell'Unione europea attraversando prima le frontiere di uno Stato membro in cui eri dispensato dall'obbligo di visto;
- se hai già richiesto asilo in un altro Stato membro.

L'esame della tua richiesta d'asilo compete a un altro Stato membro?

Si attua la procedura detta "Dublino III". La prefettura intraprenderà delle azioni presso questo Stato per chiedergli di farsi carico della tua situazione. Ti viene, quindi, consegnata un'attestazione di richiesta d'asilo, della durata di un mese, rinnovabile per altri quattro, che ti autorizza a rimanere sul territorio francese fino al trasferimento verso lo Stato che avrà riconosciuto la propria competenza.

Tale trasferimento sarà organizzato dagli uffici della prefettura che ti notificheranno una decisione di trasferimento, precisando le modalità della partenza. Hai a disposizione 15 giorni per contestare tale decisione dinanzi al tribunale amministrativo.

■ La classificazione della richiesta d'asilo.

Se l'esame della tua richiesta d'asilo compete alla Francia, spetta all'OFPPRA esaminarla, secondo la procedura standard o rapida. Con procedura rapida, i tempi sono ridotti, di norma, a 15 giorni, ma le garanzie sono le stesse per entrambe le procedure.

- **La tua richiesta è automaticamente sottoposta alla procedura rapida**, una volta allo sportello unico, in due casi:
 - se hai la cittadinanza di un Paese considerato come Paese d'origine sicuro (elenco di questi Paesi disponibile in prefettura o sul sito Internet dell'OFPPRA);
 - se hai presentato una prima richiesta d'asilo che è stata rifiutata e ne chiedi il riesame.
- **La tua richiesta può essere sottoposta alla procedura rapida**, una volta allo sportello unico, nei seguenti casi:
 - se rifiuti il rilevamento delle impronte digitali;
 - se cerchi di indurre le autorità in errore, presentando documenti falsi, fornendo indicazioni sbagliate o nascondendo alcune informazioni;
 - se hai presentato più richieste con identità diverse;



- se hai tardato nel richiedere asilo dal tuo arrivo in Francia (più di 90 giorni e 60 giorni in Guyana);
- se richiedi asilo solo per eludere un ordine restrittivo;
- se la tua presenza costituisce una minaccia grave per l'ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza dello Stato.

L'OFPRA ha la facoltà di riclassificare in procedura standard una richiesta sottoposta alla procedura rapida al momento della registrazione, tranne se il ricorso a tale procedura è stato dettato da motivi di ordine pubblico.

Se la tua richiesta d'asilo è sottoposta a procedura rapida, riceverai una nota informativa in più copie. Sarà necessario inviare una copia all'OFPRA alla presentazione della richiesta, e una copia alla CNDA, se presenti ricorso contro la decisione dell'OFPRA.

Caso particolare: sei soggetto a un ordine di espulsione, a un divieto di ingresso nel territorio imposto dal governo o da un tribunale?

Il fatto di essere soggetto a un ordine di espulsione non impedisce la registrazione della richiesta d'asilo.

Se l'esame della tua richiesta compete alla Francia, potresti essere posto agli arresti domiciliari o trattenuto.

In tal caso, l'OFPRA esamina la tua richiesta in un lasso di tempo abbreviato (96 ore) dall'arresto domiciliare o dalla detenzione. In caso di rifiuto o irricevibilità, cessa il tuo diritto di soggiorno sul territorio. Puoi, entro 48 ore, chiedere al giudice amministrativo di sospendere l'esecuzione dell'ordine di espulsione per il tempo necessario affinché la CNDA esamini il ricorso (vedi sezione 5.1).

■ La scelta della lingua per il colloquio all'OFPRA.

Se l'esame della tua richiesta spetta alla Francia, dopo la presentazione della richiesta scritta all'OFPRA e salvo eccezioni, sarai ascoltato dall'OFPRA durante il colloquio individuale.

All'atto della registrazione della tua richiesta d'asilo, dovrai dunque scegliere la lingua in cui desideri essere ascoltato dall'OFPRA. Ti sarà pertanto consegnata una nota contenente tutte le lingue disponibili all'OFPRA, che sono più di 115. Non potrai modificare la tua scelta in seguito, e durante tutta la procedura di esame della richiesta d'asilo sarà utilizzata questa lingua.

Se non hai scelto nessuna delle lingue menzionate nella nota informativa, sarai ascoltato in una lingua di cui hai una conoscenza sufficiente.

Se desideri contestare la scelta della lingua utilizzata durante la procedura d'asilo, potrai farlo solo in sede di ricorso eventualmente presentato dinanzi alla CNDA contro la decisione pronunciata dall'OFPRA in merito alla tua richiesta d'asilo.

ATTENZIONE: la durata e la natura di un colloquio all'OFPRA necessitano più di una pratica superficiale della lingua. È importante comprendere ed essere in grado di esprimersi nella lingua scelta.

■ Il rilascio dell'attestazione di richiesta d'asilo.

Dopo la determinazione dello Stato competente a esaminare la tua richiesta d'asilo e la classificazione della procedura, ti viene consegnata un'attestazione di richiesta d'asilo.



Se l'esame della tua richiesta compete a un altro Stato membro, la durata di validità della prima attestazione è di un mese. Viene rinnovata per un periodo di quattro mesi (vedi punto "La determinazione dello Stato competente a esaminare la richiesta d'asilo" nella sezione 2.2.1).

Se l'esame della tua richiesta spetta alla Francia, ti viene consegnata una prima attestazione di richiesta d'asilo valida un mese.

La prefettura può rifiutarti il rilascio dell'attestazione di richiesta d'asilo solo nei seguenti casi:

- presenti una nuova richiesta di riesame dopo il rifiuto di una precedente (vedi 3.4.) ;
- sei soggetto a una decisione definitiva di estradizione verso un Paese diverso dal tuo Paese d'origine o a una decisione di consegna in base a un mandato d'arresto europeo o di una richiesta di consegna da parte di una corte penale internazionale.

Entro 21 giorni dalla consegna dell'attestazione (8 giorni in caso di richiesta di riesame o di riapertura, vedi sezioni 3.3 e 3.4), devi inviare il modulo di richiesta d'asilo, che ti è stato consegnato dalla prefettura, all'OFPPA (vedi 3.1 "L'esame dell'OFPPA"). Se il tuo fascicolo è completo, l'OFPPA ne conferma l'avvenuto ricevimento per lettera.

Per ottenere il primo rinnovo dell'attestazione di richiesta d'asilo, devi presentare questa lettera alla prefettura del tuo luogo di domicilio. Questa seconda attestazione ha una durata di validità di nove mesi in procedura standard o di sei mesi in procedura rapida. Al successivo rinnovo, l'attestazione ha una durata di validità di sei mesi in procedura standard e di tre mesi in procedura rapida.

A ogni domanda di rinnovo, devi presentare, a sostegno della tua richiesta, la documentazione chiesta dalla prefettura, in particolare la prova dell'indirizzo in cui sei domiciliato. Per attestare di aver presentato ricorso presso la CNDA, devi esibire l'avviso di ricevimento dello stesso (vedi sezione 3.2 "L'esame della Corte nazionale del diritto d'asilo").

Come dimostrare il tuo domicilio?

Per le richieste d'asilo registrate a partire dal 1° gennaio 2019, puoi dimostrare il tuo domicilio secondo le seguenti modalità:

- se sei ospite di un centro d'accoglienza per richiedenti asilo o di qualsiasi altra struttura ricettiva stabile per richiedenti asilo (escludendo, quindi, le strutture alberghiere), fornendo una dichiarazione di domicilio;
- se abiti in un alloggio di cui sei proprietario o locatario oppure in un alloggio appartenente a/affittato da un tuo congiunto/figlio/ascendente, fornendo una prova di indirizzo;
- negli altri casi, devi essere domiciliato in una struttura di prima accoglienza convenzionata a tal fine e fornire una dichiarazione di domicilio (vedi 2.1).

Per le richieste d'asilo registrate prima del 1° gennaio 2019, puoi domiciliarti secondo le modalità descritte, ma anche, all'occorrenza, continuare a risiedere presso terzi.

Questa attestazione di richiesta d'asilo è rinnovabile per tutto il tempo in cui godrai del diritto di soggiorno sul territorio. Di norma, godi di tale diritto per l'intera durata della procedura di richiesta d'asilo, fino alla notifica della decisione dell'OFPPA o, in caso di ricorso dinanzi alla CNDA, fino alla notifica della sua decisione o, eventualmente, della sua lettura in pubblica udienza.

Tuttavia, l'attestazione di richiesta d'asilo può esserti ritirata o non rinnovata, se:



- l'OFPPRA ti ha notificato una decisione di rifiuto o irricevibilità che risulta nella cessazione del diritto di soggiorno sul territorio (vedi 5.1 "La decisione di rifiuto dell'OFPPRA o della CNDA");
- è evidente che il termine di ricorso dinanzi alla CNDA non è stato rispettato (vedi 3.2 "L'esame della Corte nazionale del diritto d'asilo").

ATTENZIONE: l'attestazione di richiesta d'asilo non ti permette di circolare liberamente negli altri Paesi dell'Unione europea.

■ La possibilità di richiedere un'ammissione al soggiorno per motivi diversi dall'asilo.

Se l'esame della tua richiesta d'asilo spetta alla Francia, sarai informato della possibilità di richiedere un permesso di soggiorno per motivi diversi dall'asilo.

Ti sarà consegnata una nota informativa indicante il termine entro il quale hai la possibilità di presentare tale richiesta. Trascorso tale termine, non potrai più chiedere l'ammissione al soggiorno, salvo nuove circostanze che lo giustificerebbero.

2.2.2. Seconda fase: la valutazione delle esigenze e la presa in carico da parte dell'OFII.

■ La valutazione delle esigenze particolari da parte dello sportello unico.

Durante il passaggio allo sportello unico e dopo la registrazione della tua richiesta d'asilo presso la prefettura, sarai personalmente ricevuto da un addetto dell'OFII al fine di valutare le tue esigenze particolari in relazione all'accoglienza.

Il colloquio sarà confidenziale e non potrà riguardare i motivi della tua richiesta d'asilo. Ti sarà posta una serie di domande per determinare se necessiti di condizioni d'accoglienza specifiche. In tal caso, l'addetto dell'OFII prenderà in considerazione tali elementi per orientarti verso un luogo di sistemazione adatto.

Sei libero di accettare o rifiutare di rispondere al questionario. In caso di rifiuto, il governo non potrà più essere ritenuto responsabile di un eventuale alloggio non adatto alle tue esigenze o di un'eventuale mancata segnalazione della tua situazione all'OFPPRA.

Se arrivi in Francia munito di cartella clinica, l'addetto dell'OFII la trasmetterà, mediante plico riservato, al medico dell'OFII che deciderà se la tua situazione rende necessario un adattamento delle condizioni di accoglienza. Se stai male, sarai indirizzato verso un centro di cura o il pronto soccorso dell'ospedale più vicino.

Se l'addetto dell'OFII rileva una condizione di vulnerabilità, può, con il tuo permesso, segnalarlo all'OFPPRA. Questa informazione ha come obiettivo modificare, se necessario, le condizioni di disbrigo della tua richiesta d'asilo da parte dell'OFPPRA (ad esempio, adeguamento dell'accesso per le persone con disabilità o messa a disposizione di un interprete in lingua dei segni). È l'OFPPRA a valutare i necessari adeguamenti.

Le esigenze legate a una situazione di vulnerabilità potranno essere prese in considerazione durante l'intero iter di esame della tua richiesta d'asilo dagli operatori sociali nelle strutture ricettive o le associazioni incaricate di guidarti nelle fasi amministrative e sociali.



■ L'offerta di assunzione in carico.

Durante l'appuntamento presso lo sportello unico, l'OFII ti farà un'offerta di assunzione in carico che ti permetterà di godere delle condizioni materiali di accoglienza durante l'intera durata del tuo diritto di soggiorno sul territorio in base all'asilo.

Il documento di offerta di assunzione in carico che ti viene consegnato dall'OFII presso lo sportello unico attesta la composizione della tua famiglia al fine di determinare il livello dei tuoi diritti alle condizioni materiali di accoglienza. Tale documento viene modificato dall'OFII quando un bambino nasce o si ricongiunge ai genitori durante la procedura, al fine di tenerne conto per il calcolo dei diritti alle condizioni materiali di accoglienza.

Come indicato nella sezione 4 della presente guida, le condizioni materiali di accoglienza ti danno diritto:

- se non sei già ospitato e richiedi un'assunzione in carico, all'alloggio verso cui sarai indirizzato (vedi 4.1. "L'alloggio del richiedente asilo");
- fatte salve le eccezioni previste dalla legge, al sussidio per il richiedente asilo (vedi 4.3 "Il sussidio per il richiedente asilo").

In caso di saturazione del sistema di accoglienza in una regione, l'OFII potrà indirizzarti verso un'altra regione, dove sarai tenuto a risiedere durante l'esame della richiesta (vedi 4.2 "L'orientamento direttivo verso una regione").

2.3. L'assistenza dopo il passaggio allo sportello unico.

Dopo il passaggio allo sportello unico, ti sarà proposta un'assistenza nel luogo di sistemazione, se si tratta di un centro di accoglienza per richiedenti asilo (CADA) o di un alloggio d'urgenza detto stabile (non alberghiero).

Se sei ospitato in un luogo simile, l'assistenza sarà assicurata da una struttura di prima accoglienza (SPADA) verso cui ti indirizzerà l'OFII (vedi sezione 2.1).

Questa assistenza sociale, giuridica e amministrativa include, in particolare, il domicilio (vedi riquadro "Come dimostrare il tuo domicilio" nella sezione 2.2.1) e, se l'esame della tua richiesta d'asilo compete alla Francia, l'aiuto per la creazione di un fascicolo di richiesta d'asilo da comunicare all'OFPRA.

ATTENZIONE: se sei domiciliato in una SPADA, è tua responsabilità controllare regolarmente la posta, tenendo conto delle indicazioni della struttura.

3. Le condizioni d'esame della richiesta d'asilo

Se l'esame della tua richiesta d'asilo compete alla Francia, essa sarà esaminata dall'Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi, sotto il controllo giurisdizionale della Corte nazionale del diritto d'asilo.



3.1. L'esame dell'Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi (OFPRA).

All'atto della registrazione della tua richiesta d'asilo, la prefettura ti ha consegnato un modulo di richiesta da compilare e trasmettere all'OFPRA, affinché possa esaminarla e prendere una decisione in merito.

Le decisioni negative dell'OFPRA possono essere oggetto di ricorso dinanzi alla CNDA (vedi 3.2. "L'esame della Corte nazionale del diritto d'asilo").

Alla presentazione della tua richiesta d'asilo, non sei tenuto a precisare il tipo di tutela che desideri ottenere (status di rifugiato o protezione sussidiaria). Si tratta di una procedura unica, nel corso della quale la tua richiesta sarà vagliata dall'OFPRA innanzitutto nell'ottica dello status di rifugiato, poi, se la tua situazione non vi rientra, sotto il profilo della protezione sussidiaria.

■ Il modulo OFPRA da compilare.

Il modulo dev'essere compilato in francese, firmato e accompagnato dalla fotocopia dell'attestazione di richiesta d'asilo in corso di validità, da due fototessere e dal documento di viaggio eventualmente in tuo possesso.

Se la tua richiesta d'asilo è stata sottoposta a procedura rapida, devi trasmettere anche la copia della nota informativa che ti è stata consegnata all'atto della registrazione della richiesta.

Questi documenti sono indispensabili affinché la tua richiesta sia registrata dall'OFPRA.

Se hai con te figli minorenni esposti a rischi personali, occorre riferirlo nel modulo di richiesta d'asilo. Se i due genitori sono richiedenti asilo, gli eventuali rischi dei figli minori saranno menzionati nel modulo della madre.

Le informazioni contenute nella tua richiesta d'asilo sono confidenziali e non saranno in nessun caso comunicate alle autorità del tuo Paese d'origine.

■ L'invio del fascicolo all'OFPRA.

Una volta completo, **devi inviare il tuo fascicolo entro e non oltre il 21° giorno** (8° in caso di richiesta di riapertura; vedi 3.3 "La riapertura di una richiesta d'asilo archiviata" e 3.4 "Il riesame") successivo al rilascio dell'attestazione di richiesta d'asilo.

Il fascicolo deve essere inviato unicamente a mezzo posta, al seguente indirizzo:

OFPRA
201, rue Carnot
94 136 FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX

Ad esempio, se la tua attestazione di richiesta d'asilo è stata consegnata il 10 gennaio, devi aver inviato il tuo fascicolo all'OFPRA entro e non oltre il 31 gennaio. Fa fede il timbro postale.



È vivamente consigliabile inviare il fascicolo mediante “*lettre recommandée avec avis de réception*” (lettera raccomandata con avviso di ricevimento), indicando in maniera leggibile il proprio nome alla voce “*expéditeur*” (mittente).

Se il tuo fascicolo non è completo, l’OFPPRA te lo rispedisce, e avrai a disposizione altri 8 giorni per completarlo e rinviarlo (4 giorni in caso di richiesta di riapertura o di riesame). Se non rinvii il tuo fascicolo entro tale termine, l’OFPPRA archiverà la tua richiesta, facendo cessare il tuo diritto di soggiorno sul territorio, e la tua attestazione di richiesta d’asilo non sarà rinnovata.

Tuttavia, in qualsiasi momento della procedura, puoi inviare all’OFPPRA ulteriori documenti per posta. Conserva anche una copia di tutta la corrispondenza indirizzata all’OFPPRA e ricevuta dall’ufficio, così come le prove di spedizione e ricevimento della posta. Non dimenticare di indicare, su ciascuna lettera indirizzata all’OFPPRA, il tuo numero di fascicolo che si trova sulla lettera di notifica della presentazione della richiesta d’asilo che ti è stata inviata dall’ufficio.

Cambi indirizzo durante la procedura?

Se hai comunicato all’OFPPRA un indirizzo collegato al tuo alloggio, diverso dal tuo domicilio, e cambi sistemazione, è indispensabile informarne l’OFPPRA il prima possibile, preferibilmente attraverso il Teleservice disponibile a tale scopo sul sito Internet dell’OFPPRA (www.ofppra.gouv.fr), sezione “*Démarches en ligne*”. Difatti, l’OFPPRA ti invierà le sue comunicazioni, in particolare la convocazione al colloquio o la decisione che avrà preso sulla tua richiesta d’asilo, all’ultimo indirizzo conosciuto.

Se abiti in un alloggio di cui sei proprietario o locatario oppure in un alloggio appartenente a/affittato da un tuo congiunto/figlio/ascendente, e cambi indirizzo, devi comunicarlo all’OFII.

■ La prova della presentazione della domanda da parte dell’OFPPRA.

Se il tuo fascicolo è completo ed è arrivato entro i termini previsti, l’OFPPRA ti invierà una lettera con cui ti notificherà la presentazione della richiesta presso l’ufficio e ti comunicherà il numero del fascicolo.

Questo documento è la prova ufficiale che la tua richiesta d’asilo è stata effettivamente presentata presso l’OFPPRA.

È questo documento a permetterti di ottenere il rinnovo della tua prima attestazione di richiesta d’asilo (vedi 2.2.1 “Il rilascio dell’attestazione di richiesta d’asilo”).

Spesso, insieme alla lettera di notifica della presentazione, viene inviata anche la convocazione al colloquio. Tale convocazione si trova sul retro della lettera. Se non c’è, allora sarà inviata successivamente per posta.

■ L’esame della richiesta in procedura standard o in procedura rapida.

La tua richiesta d’asilo viene esaminata dall’OFPPRA in procedura standard o in procedura rapida.

Come indicato nella sezione 2.2.1 (punto “La classificazione della richiesta d’asilo”) i tempi dell’esame in procedura rapida sono ridotti a 15 giorni, ma godrai delle stesse garanzie della procedura standard. La tua richiesta viene esaminata dall’OFPPRA in procedura rapida quando è stata sottoposta a tale procedura all’atto della registrazione allo sportello unico. Tuttavia, l’OFPPRA ha sempre la possibilità di riclassificare la tua richiesta in procedura standard, qualora lo ritenga necessario alla luce del tuo fascicolo o della tua situazione particolare, a meno che la tua presenza sul territorio non costituisca una minaccia grave per l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica o la sicurezza dello Stato.

L’OFPPRA può anche decidere di pronunciarsi mediante procedura rapida nei seguenti casi:



- hai presentato documenti falsi, fornito indicazioni sbagliate o nascosto informazioni o documenti allo scopo di indurre l'OFPPRA in errore;
- hai presentato altre richieste d'asilo con identità diverse;
- hai sollevato a sostegno della tua richiesta d'asilo solo questioni senza alcun nesso con la tua necessità di protezione;
- le tue dichiarazioni sono incoerenti, contraddittorie, palesemente false o poco plausibili e in contrasto con le informazioni che l'ufficio ha sul tuo Paese d'origine.

Se desideri contestare la classificazione della tua richiesta in procedura rapida, potrai farlo solo in sede di ricorso dinanzi alla CNDA.

■ Il colloquio personale all'OFPPRA.

Una volta presentata la tua richiesta all'OFPPRA, riceverai la convocazione a un colloquio.

Puoi essere esonerato dal colloquio solo in due casi:

- se le informazioni che hai fornito nel tuo fascicolo sono sufficienti affinché l'OFPPRA ti accordi lo status di rifugiato;
- se motivi di salute, persistenti e indipendenti dalla tua volontà, ti impediscono di presentarti e partecipare al colloquio.

Se sei stato convocato a un colloquio, devi recarti presso la sede dell'OFPPRA, a Fontenay-sous-Bois. Qui, sarai ascoltato da un addetto dell'OFPPRA, denominato "*officier de protection*" (responsabile della protezione), e alla presenza, se necessario, di un interprete messo a disposizione dall'OFPPRA e che parli la lingua che hai scelto nella fase dello sportello unico, all'atto della registrazione della richiesta d'asilo, o una lingua di cui hai una conoscenza sufficiente (vedi punto "La scelta della lingua per il colloquio all'OFPPRA" nella sezione 2.2.1). Tuttavia, in qualsiasi momento, puoi chiedere di essere ascoltato in francese. Puoi contestare la lingua utilizzata durante il colloquio solo in sede di ricorso dinanzi alla CNDA.

Se non ti presenti al colloquio, la tua assenza può indurre l'OFPPRA a pronunciarsi sulla tua richiesta in base al tuo fascicolo o causarne l'archiviazione. È quindi indispensabile, in caso di impedimento, informare l'OFPPRA almeno 48 ore prima, o segnalare eventuali ritardi, via e-mail all'indirizzo indicato sulla convocazione.

Se lo desideri, puoi presentarti al colloquio in compagnia sia di un avvocato, sia di un rappresentante autorizzato di un'associazione abilitata dall'OFPPRA, che potrà formulare osservazioni al termine del colloquio. Quest'ultimo non sarà tuttavia rinviato se l'avvocato o il rappresentante dell'associazione non è presente all'orario stabilito. Se sei portatore di handicap, puoi chiedere di essere accompagnato durante il colloquio dall'operatore sanitario che ti segue normalmente o dal rappresentante di un'associazione di assistenza alle persone con disabilità.

Se, date le difficoltà a esporre i motivi della tua richiesta, in particolare quelli legati a violenze di carattere sessuale, desideri che il colloquio si svolga alla presenza di un addetto dell'ufficio e/o un interprete del sesso di tua preferenza, puoi richiederlo preventivamente all'OFPPRA il giorno del colloquio.

Il colloquio è confidenziale. Le tue dichiarazioni appariranno in un resoconto redatto dall'*officier de protection* con cui hai svolto il colloquio e, se lo richiedi, ti sarà comunicato prima che la decisione venga presa (in procedura standard) o, al più tardi, insieme alla decisione (in procedura rapida).

Il colloquio viene anche registrato, e puoi accedere alla registrazione solo in caso di decisione negativa dell'OFPPRA e in vista di un ricorso.

Puoi essere ascoltato in un luogo diverso dalla sede dell'OFPPRA a Fontenay-sous-Bois ?



A causa della tua lontananza geografica (in particolare se ti trovi oltreoceano) o della tua situazione particolare (se, per motivi di salute o familiari, sei impossibilitato a muoverti o se sei trattenuto in una struttura detentiva), è possibile che il colloquio non si svolga a Fontenay-sous-Bois ma a distanza, attraverso un mezzo di comunicazione audiovisiva.

In tal caso, l'avvocato o il rappresentante dell'associazione che ti assiste sarà, ove opportuno, al tuo fianco. L'interprete sarà, invece, accanto all'*officier de protection*.

Se ti trovi in un territorio d'oltremare o in determinati territori metropolitani, puoi anche essere ascoltato direttamente da un addetto dell'OFPPA, sia alla sezione dell'OFPPA di Cayenne, se risiedi nel dipartimento della Guyana, sia, negli altri territori interessati, durante una missione d'istruttoria itinerante dell'OFPPA.

■ La visita medica.

L'OFPPA può chiederti di sottoporsi a una visita medica. Un tuo rifiuto in tal senso non sarà considerato come causa d'incompletezza della richiesta e non impedirà all'OFPPA di adottare una decisione. Se sei minorenne ed è stata presentata una richiesta d'asilo a tuo nome a causa di un rischio di mutilazione genitale, la visita medica sarà finanziata dall'OFPPA. Il dottore trasmetterà direttamente all'OFPPA il certificato medico e ne consegnerà una copia ai tuoi genitori o al tuo rappresentante legale.

■ La decisione dell'OFPPA.

✓ I tempi

I tempi per ottenere una decisione dell'OFPPA sono variabili: 15 giorni, in media, per la procedura rapida e fino a diversi mesi per la procedura standard. Un silenzio prolungato da parte dell'OFPPA non significa che la tua richiesta sia stata rifiutata. Se l'OFPPA non riesce a prendere una decisione entro 6 mesi, ti informerà a mezzo posta. Devi, dunque, controllare regolarmente la corrispondenza.

✓ La decisione favorevole (vedi sezione 1 "Le diverse forme di protezione")

Se la tua richiesta è oggetto di una decisione favorevole, sarai:

- **ricosciuto come rifugiato**, e l'OFPPA ti trasmetterà la decisione di concessione dello status di rifugiato;
- **o ammesso al beneficio della protezione sussidiaria**, e l'OFPPA ti trasmetterà la decisione di concessione del beneficio della protezione sussidiaria insieme a una lettera che potrai esibire ai governi per dimostrare la protezione di cui godi.

✓ La decisione sfavorevole

L'OFPPA può prendere tre tipi di decisione sfavorevole in merito alla tua richiesta d'asilo:

- **una decisione di rifiuto;**

Puoi contestare questa decisione dinanzi alla CNDA. Le condizioni relative al diritto di soggiorno sul territorio in base all'asilo sono indicate al punto "La cessazione del diritto di soggiorno dopo la notifica della decisione dell'OFPPA" nella sezione 3.1.

- **una decisione di irricevibilità**, che può essere presa se:
 - godi già di una protezione effettiva in base all'asilo in uno Stato membro dell'Unione europea;
 - godi dello status di rifugiato e di una protezione effettiva in uno Stato terzo o sei effettivamente riammissibile.



Puoi contestare tale decisione dinanzi alla CNDA. Non godi più del diritto di soggiorno sul territorio in base all'asilo anche nel caso in cui presenti ricorso dinanzi alla CNDA (vedi "La cessazione del diritto di soggiorno dopo la notifica della decisione dell'OFPPRA" nella sezione 3.1).

- **una decisione di archiviazione**, che può essere presa se:
 - hai informato l'OFPPRA del ritiro della tua richiesta d'asilo in occasione del colloquio o a mezzo posta;
 - non hai presentato la richiesta nel termine di 21 giorni o non ti sei presentato al colloquio;
 - ti sei deliberatamente rifiutato di fornire informazioni essenziali per l'esame della richiesta;
 - non puoi essere contattato poiché non hai trasmesso il tuo indirizzo all'ufficio entro un termine ragionevole;
 - la tua richiesta è stata registrata allo sportello unico, ma, senza legittimo motivo, non hai inviato il tuo fascicolo all'OFPPRA.

Puoi contestare tale decisione non dinanzi alla CNDA, ma dinanzi al tribunale amministrativo. Non godi più del diritto di soggiorno sul territorio in base all'asilo (vedi "La cessazione del diritto di soggiorno dopo la notifica della decisione dell'OFPPRA" nella sezione 3.1). Puoi, entro 9 mesi dalla notifica della decisione di archiviazione e solo una volta, chiedere la riapertura del fascicolo (vedi sezione 3.3).

✓ **Le modalità d'invio della decisione dell'OFPPRA**

L'OFPPRA ti invierà la decisione redatta in francese insieme a un documento, tradotto in una lingua che si può ragionevolmente considerare da te comprensibile, indicante il senso della decisione in caso di rifiuto.

L'OFPPRA può convocarti al colloquio e notificarti la sua decisione in forma dematerializzata?

La legge permette all'OFPPRA di trasmetterti la convocazione al colloquio personale e la sua decisione in merito alla tua richiesta d'asilo in forma dematerializzata. Tale metodo garantirà pienamente la riservatezza della richiesta.

Qualora questo strumento venisse applicato, ne sarai informato all'atto di registrazione della richiesta d'asilo.

■ **Il ricorso contro la decisione dell'OFPPRA.**

Potrai contestare la decisione dell'OFPPRA dinanzi alla CNDA entro un mese a decorrere dalla data di notifica (vedi sezione 3.2 "L'esame della CNDA"). Se non hai presentato ricorso presso la CNDA o se hai presentato ricorso chiaramente oltre il termine di un mese, il tuo diritto di soggiorno sul territorio cessa, la tua attestazione di richiesta d'asilo è ritirata o non rinnovata e devi lasciare la Francia.

Se desideri beneficiare di un patrocinio gratuito al fine di presentare il tuo ricorso presso la CNDA, devi farne richiesta entro 15 giorni a decorrere dalla notifica della decisione dell'OFPPRA. Il termine di ricorso di un mese si interrompe e riprende a decorrere per la restante durata a partire dalla data in cui ti viene notificata la decisione presa in merito alla tua richiesta di patrocinio gratuito (vedi punto "L'assistenza di un avvocato" nella sezione 3.2).

La decisione della CNDA può essere oggetto di impugnazione dinanzi al Consiglio di Stato da parte tua o dell'OFPPRA.

■ **La cessazione del diritto di soggiorno dopo la notifica della decisione dell'OFPPRA.**



In linea di massima, godi del diritto di soggiorno per l'intera durata dell'iter della tua richiesta d'asilo, ricorso giurisdizionale compreso.

Tuttavia, il tuo diritto di soggiorno cessa se sei oggetto di una delle seguenti decisioni dell'OFPRA:

1. una decisione d'irricevibilità perché godi già di una protezione effettiva in un altro Stato e, se quest'ultimo non è membro dell'UE, puoi esservi riammesso (vedi sezione 3.3);
2. una decisione di archiviazione (vedi sezione 3.3.);
3. una decisione di rifiuto di una richiesta d'asilo sottoposta a procedura rapida in quanto provieni da un Paese d'origine sicuro;
4. una decisione di rifiuto di una richiesta d'asilo sottoposta a procedura rapida in quanto la tua presenza sul territorio nazionale costituisce una minaccia grave all'ordine pubblico;
5. una decisione di rifiuto di una richiesta di riesame considerata ammissibile;
6. una decisione d'irricevibilità di una prima richiesta di riesame;
7. una decisione d'irricevibilità o di rifiuto dato che sei soggetto a un ordine di espulsione o a un divieto di ingresso nel territorio amministrativo o giudiziario e sei stato posto agli arresti domiciliari o trattenuto (vedi riquadro "Caso particolare: sei soggetto a un ordine di espulsione, a un divieto di ingresso nel territorio imposto dal governo o da un tribunale?" nella sezione 2.2.1).

In questi casi, l'attestazione di richiesta d'asilo può essere ritirata o non rinnovata, e può esserti imposto l'obbligo di lasciare il territorio francese (vedi sezione 5).

3.2. L'esame della Corte nazionale del diritto d'asilo (CNDA).

■ Il termine del ricorso.

Hai a disposizione un mese a partire dalla notifica del rifiuto dell'OFPRA per presentare ricorso alla CNDA. Puoi:

- in caso di decisione d'irricevibilità o di rifiuto dell'OFPRA, chiedere alla Corte l'annullamento della decisione dell'ufficio e la concessione di una tutela;
- in caso di decisione che ti concede il beneficio della protezione sussidiaria, chiedere il riconoscimento della qualità di rifugiato. In tal caso, mantieni il beneficio della protezione sussidiaria e i diritti connessi (vedi sezione 6 "I diritti dei beneficiari di una tutela"), finché la CNDA non ti riconosce la qualità di rifugiato. Inoltre, se la CNDA non ti riconosce tale qualità, non può riconsiderare la concessione della protezione sussidiaria ottenuta dinanzi all'OFPRA.

Il ricorso deve pervenire alla CNDA prima della scadenza del termine di un mese (ad esempio, se ritiri la decisione di rifiuto alla posta il 20 gennaio, il ricorso deve essere ricevuto dalla CNDA entro e non oltre la mezzanotte del 21 febbraio). Il ricorso deve essere inoltrato alla CNDA mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, lettera ordinaria o fax. Se si utilizza il fax, il ricorso deve essere inviato per precauzione il giorno prima della scadenza del termine di un mese o il giorno della scadenza prima di mezzanotte. Se al ricevimento del ricorso da parte della Corte il termine di un mese è scaduto, esso sarà dichiarato irricevibile, ovvero respinto senza processo né esame.

■ L'assistenza di un avvocato.

Hai la possibilità di farti assistere da un avvocato in vista di presentare ricorso e dell'udienza dinanzi alla CNDA. Per questo motivo, puoi chiedere di beneficiare del patrocinio gratuito. Le spese legali



saranno quindi interamente a carico dello Stato, e l'avvocato non ha il diritto di chiederti alcun compenso.

Per chiedere il patrocinio gratuito, devi rivolgerti all'ufficio di assistenza legale della CNDA entro 15 giorni a partire dalla notifica della decisione di rifiuto dell'OFPPRA.

Indirizzo dell'Ufficio di assistenza legale (BAJ) della CNDA:

Corte nazionale del diritto d'asilo
35, rue Cuvier
93 558 MONTREUIL-SOUS-BOIS

Puoi indicare il nome di un avvocato che avrà accettato di prestare il suo patrocinio gratuito o chiedere che la CNDA te ne assegni uno d'ufficio. Se godi del patrocinio gratuito, non devi in nessun caso pagare l'avvocato d'ufficio, anche se te lo chiedesse.

La tua richiesta di patrocinio gratuito potrà essere rifiutata solo se il ricorso è manifestamente irricevibile.

Durante l'esame della richiesta di patrocinio gratuito, il termine per presentare ricorso dinanzi alla CNDA si interrompe solo se la richiesta è stata presentata entro il termine di 15 giorni e riprende a decorrere a partire dalla notifica della decisione presa dall'ufficio di assistenza legale in merito alla richiesta. Disponi dunque di un nuovo termine per presentare ricorso dinanzi alla CNDA, pari a un mese meno il numero di giorni trascorsi tra la notifica della decisione dell'OFPPRA e la richiesta di patrocinio gratuito.

Ad esempio, se l'OFPPRA ti notifica la sua decisione di rifiuto il 15 gennaio, hai 15 giorni per presentare un'eventuale richiesta di patrocinio gratuito. Se la presenti il 20 gennaio, ovvero 5 giorni dopo la notifica della decisione dell'OFPPRA, avrai a disposizione 26 giorni a decorrere dalla decisione dell'ufficio di assistenza legale per presentare ricorso.

■ Il ricorso.

Vanno rispettate le seguenti condizioni:

- innanzitutto, leggi bene tutte le spiegazioni che si trovano sul retro della decisione di rifiuto dell'OFPPRA;
- il ricorso deve essere redatto in francese in carta libera (non esistono moduli specifici) su cui indicherai il tuo nome, cognome, data e luogo di nascita, nazionalità e domicilio;
- devi firmare il ricorso; se sei minorenne, deve firmarlo il tuo rappresentante legale;
- devi allegare obbligatoriamente al ricorso una copia della decisione dell'OFPPRA;
- se la tua richiesta d'asilo è stata sottoposta a procedura rapida, devi allegare la copia della nota informativa consegnata all'atto della registrazione della richiesta (vedi punto "La classificazione della richiesta d'asilo" nella sezione 2.2.1);
- devi motivare il ricorso, ovvero spiegare perché non sei d'accordo con i motivi di rifiuto dell'OFPPRA o con le ragioni che hanno portato l'OFPPRA a concederti il beneficio della protezione sussidiaria e a non riconoscerti la qualità di rifugiato;
- devi allegare i documenti in tuo possesso che attestano la tua identità e la tua nazionalità;
- devi anche allegare i documenti a integrazione del tuo resoconto;
- se desideri contestare la lingua in cui sei stato ascoltato all'OFPPRA, devi indicarlo nel ricorso, insieme alla lingua in cui desideri essere ascoltato. Se la corte accoglie la tua contestazione e non può nominare un interprete nella lingua richiesta, sarai ascoltato in una lingua che si può ragionevolmente considerare da te comprensibile;
- devi conservare le prove di invio e presentazione del ricorso, nonché una copia dello stesso;
- devi informare la CNDA di eventuali cambi di indirizzo;
- puoi chiedere la comunicazione del tuo fascicolo dopo la registrazione del ricorso.



Per i documenti attestanti la tua nazionalità, è preferibile allegarne una copia al fascicolo e conservare l'originale del tuo passaporto o della tua carta d'identità. Il possesso di tali documenti ti permetterà di ritirare in posta le comunicazioni che ti saranno inviate dalla CNDA mediante lettera raccomandata. Potrai presentare gli originali il giorno dell'udienza, qualora il collegio giudicante ne faccia richiesta.

Per i documenti attestanti il tuo resoconto, è preferibile allegare gli originali al fascicolo e conservarne una copia. Tali documenti potrebbero esserti resi il giorno dell'udienza, qualora tu ne faccia richiesta, oppure inviati successivamente a mezzo posta. I documenti attestanti il tuo resoconto devono essere tradotti in francese. In mancanza di traduzione, la CNDA non potrà utilizzarli. Tuttavia, non è obbligatorio che la traduzione sia effettuata da un interprete giurato, tranne per quanto riguarda i documenti di stato civile e gli atti giudiziari o della polizia.

Se sei convocato a un'udienza pubblica, potrai fornire per iscritto ulteriori informazioni fino a una data limite che ti sarà indicata nella convocazione.

■ L'avviso di ricevimento di un ricorso.

Dopo la registrazione del ricorso, la CNDA ti fa pervenire, all'indirizzo da te indicato, un documento intitolato "*accusé de réception d'un recours*". Tale documento attesta che il tuo ricorso è stato registrato correttamente.

Salvo eccezioni (vedi punto "Il carattere sospensivo del ricorso" di seguito), questo documento ti permette di richiedere il rinnovo della tua attestazione di richiesta d'asilo, poiché sei autorizzato a restare in Francia finché la CNDA non decida in merito alla tua richiesta.

■ Il carattere sospensivo del ricorso.

In generale, hai il diritto di presentare ricorso dinanzi alla CNDA contro la decisione di rifiuto dell'OFPPRA, e questo ricorso è automaticamente sospensivo, ovvero continui a beneficiare del diritto di soggiorno sul territorio francese fino alla scadenza dei termini di ricorso e, in caso di ricorso, finché la Corte non abbia adottato la sua decisione.

Se, invece, perdi il diritto di soggiorno sul territorio francese prima del rifiuto definitivo della tua richiesta d'asilo (vedi punto "La cessazione del diritto di soggiorno dopo la notifica della decisione dell'OFPPRA" nella sezione 3.1), **mantieni il diritto di presentare ricorso dinanzi alla CNDA** contro la decisione di rifiuto o d'irricevibilità dell'OFPPRA, ma tale ricorso non è più automaticamente sospensivo:

- ✓ **se il ricorso non è sospensivo**, può essere adottato e applicato un provvedimento di allontanamento se sei soggetto a una delle seguenti decisioni:
 1. una decisione d'irricevibilità dell'OFPPRA, perché godi già di una protezione effettiva in un altro Stato e, se quest'ultimo non è membro dell'UE, puoi esservi riammesso (vedi sezione 3.3);
 2. una decisione di archiviazione dell'OFPPRA (vedi sezione 3.3.);
 3. una decisione d'irricevibilità dell'OFPPRA su una prima richiesta di riesame presentata al solo scopo di eludere un provvedimento di allontanamento.
- ✓ **se il ricorso non è automaticamente sospensivo, puoi chiedere al tribunale amministrativo di sospendere l'esecuzione del provvedimento di allontanamento nei tuoi confronti durante il ricorso presso la CNDA**, se sei oggetto di una delle seguenti decisioni:
 1. una decisione di rifiuto dell'OFPPRA su una richiesta d'asilo sottoposta a procedura rapida in quanto provieni da un Paese d'origine sicuro;



2. una decisione di rifiuto dell'OFPPRA su una richiesta d'asilo sottoposta a procedura rapida in quanto la tua presenza sul territorio nazionale costituisce una minaccia grave all'ordine pubblico;
3. una decisione di rifiuto dell'OFPPRA su una richiesta di riesame considerata ammissibile;
4. una decisione d'irricevibilità dell'OFPPRA su una richiesta di riesame che non è stata presentata per eludere un provvedimento di allontanamento;
5. una decisione d'irricevibilità o di rifiuto dato che sei soggetto a un ordine di espulsione o a un divieto di ingresso nel territorio amministrativo o giudiziario e sei stato posto agli arresti domiciliari o trattenuto (vedi riquadro "Caso particolare: sei soggetto a un ordine di espulsione, a un divieto di ingresso nel territorio imposto dal governo o da un tribunale?" nella sezione 2.2.1).

Puoi richiedere la sospensione, sia nell'ambito del ricorso contro il provvedimento di allontanamento, sia se quest'ultimo ti è stato notificato prima della registrazione della richiesta d'asilo e non è più possibile fare ricorso, in occasione di eventuali arresti domiciliari o detenzione, entro le 48 ore successive ad essi.

■ L'udienza dinanzi alla CNDA.

La CNDA ti convocherà a un'udienza per esaminare il tuo ricorso. Tale convocazione ti perverrà, a mezzo posta, almeno un mese prima della data dell'udienza, a meno che il ricorso sia esaminato in procedura rapida, nel qual caso sarai convocato 15 giorni prima dell'udienza.

Tuttavia, se il ricorso non presenta validi motivi per mettere in discussione la decisione dell'OFPPRA, la CNDA può, dopo aver studiato il tuo fascicolo tramite un relatore, respingerlo mediante ordinanza senza convocarti a un'udienza.

Se del caso, l'udienza ha luogo:

- o nella sede della CNDA, che si trova a Montreuil o al Palazzo di giustizia (Ile de la Cité);
- o tramite video nei locali che rientrano nella sede del ministero della giustizia. La riservatezza e la qualità della trasmissione video sono garantite.

✓ Il collegio giudicante:

Il collegio giudicante della CNDA che esamina il tuo ricorso è presieduto da un magistrato e comprende in particolare un esperto nominato dall'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati (HCR). Il collegio giudicante si pronuncia sul tuo ricorso dopo aver ascoltato un relatore, che esamina la tua richiesta d'asilo senza prendere posizione sul senso della decisione, in base alle tue spiegazioni e a quelle del tuo avvocato, se ne hai uno.

Se l'ufficio ha deliberato in procedura rapida o se ha ritenuto la tua richiesta irricevibile, sarà un giudice unico della CNDA a deliberare sul tuo ricorso entro cinque settimane.

Di sua iniziativa o su tua richiesta, la Corte può sempre decidere di deliberare in composizione collegiale, se ritiene che la richiesta non rientri nella procedura rapida, non sia irricevibile o presenti un serio problema.

✓ L'interpretariato:

La CNDA assicura la presenza di un interprete nella lingua che hai indicato al momento della registrazione della tua richiesta d'asilo (vedi punto "La scelta della lingua per il colloquio all'OFPPRA") o, in mancanza o in caso d'impossibilità, in una lingua di cui hai una conoscenza sufficiente. Se desideri contestare la mancanza di un interprete dinanzi all'OFPPRA, devi farlo all'atto del ricorso dinanzi alla CNDA. Nel caso in cui la tua udienza si svolga mediante una comunicazione audiovisiva, un interprete



sarà al tuo fianco nella sala in cui sarai ascoltato. Qualora risultasse difficile trovare un interprete disponibile a essere fisicamente al tuo fianco, l'udienza potrà aver luogo solo dopo che la corte abbia verificato la disponibilità di un interprete nell'aula in cui si riunisce.

✓ **La tua presenza all'udienza:**

La tua presenza all'udienza è vivamente consigliata. In caso d'impedimento o di ritardo, occorre avvisare la CNDA. Se non puoi presentarti all'udienza, puoi chiederne il rinvio, spiegando per iscritto i motivi per cui non puoi essere presente. Il rinvio non è un diritto; spetta esclusivamente al presidente del collegio giudicante della CNDA decidere sull'opportunità di rinviare eventualmente la tua udienza a una data successiva.

✓ **Il carattere pubblico dell'udienza:**

L'udienza è pubblica. Tuttavia, puoi chiedere al presidente del collegio giudicante di pronunciarsi a porte chiuse, ovvero che il tuo caso sia esaminato in assenza di pubblico. In tal caso, l'udienza a porte chiuse sarà automaticamente accordata. Può anche deciderlo il presidente del collegio giudicante.

■ **La decisione della CNDA.**

Quando avrà deliberato, la CNDA ti farà pervenire la sua decisione a mezzo posta "mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento".

La decisione è in francese, accompagnata da un documento indicante il senso della decisione in una lingua che si può ragionevolmente considerare da te comprensibile.

Nella sua decisione, la CNDA può:

- annullare la decisione di rifiuto dell'OFPPRA e riconoscerti la qualità di rifugiato o il beneficio della protezione sussidiaria. Beneficerai così degli stessi diritti che avresti avuto se fossi stato ammesso a una di queste due forme di tutela dall'OFPPRA;
- annullare la decisione dell'OFPPRA di accordarti la protezione sussidiaria e riconoscerti la qualità di rifugiato;
- confermare la decisione di rifiuto dell'OFPPRA e rifiutare il tuo ricorso;
- in alcuni casi, annullare la decisione dell'OFPPRA e chiedergli di riesaminare la tua richiesta.

La decisione della CNDA può essere oggetto di ricorso in cassazione dinanzi al Consiglio di Stato. Quest'ultimo non riesamina l'intera richiesta, ma solo alcune questioni giuridiche. Tale procedura è lunga e necessita di un avvocato esperto. È possibile chiedere il patrocinio gratuito. Questo ricorso non consentirà di prolungare il tuo soggiorno in Francia e non impedirà il tuo rimpatrio. Per quanto riguarda tale procedimento, è auspicabile consultare un'associazione o un avvocato.

■ **La cessazione del diritto di soggiorno in seguito alla decisione della CNDA.**

Il tuo diritto di soggiorno cessa:

- alla lettura della decisione della CNDA, se deliberata in udienza pubblica. La decisione ti sarà in ogni caso notificata;
- alla notifica della decisione della CNDA, se deliberata mediante ordinanza.

Una volta cessato il diritto di soggiorno, devi lasciare la Francia e puoi essere soggetto all'obbligo di lasciare il territorio francese (vedi parte 5).



3.3. La riapertura di una richiesta d'asilo archiviata.

In caso di archiviazione dell'esame della tua richiesta d'asilo (vedi punto "La decisione dell'OFPRA" nella sezione 3.1), puoi chiederne, solo una volta, la riapertura entro i 9 mesi successivi alla decisione di archiviazione. A tal fine, devi ripresentarti nella struttura di prima accoglienza dei richiedenti asilo (SPADA) e poi allo sportello unico per farti registrare di nuovo (vedi sezione 2).

Hai poi 8 giorni, a partire da questa registrazione in prefettura, per presentare la tua richiesta di riapertura presso l'OFPRA, che riaprirà così il tuo fascicolo e riprenderà l'esame della tua richiesta d'asilo dal punto in cui si era interrotto.

In caso di richiesta di riapertura entro 9 mesi, godi di nuovo del diritto di soggiorno sul territorio, e ti viene consegnata un'attestazione di richiesta d'asilo.

Trascorso il termine di 9 mesi, la tua richiesta di apertura sarà gestita come una richiesta di riesame (vedi 3.4. "Il riesame").

3.4. Il riesame.

Se la CNDA ha respinto la tua richiesta d'asilo o se non hai presentato ricorso entro un mese dalla notifica della decisione dell'OFPRA, hai la possibilità di chiedere a quest'ultimo di esaminare di nuovo la tua richiesta, ma solo se disponi di un "elemento nuovo", ovvero:

- che sia posteriore alla data della decisione della CNDA o anteriore a tale decisione, ma di cui sei venuto a conoscenza solo dopo;
- e che sia di natura tale da giustificare i tuoi timori di persecuzione o i rischi di minacce gravi che descrivi in caso di rimpatrio.

Puoi consultare un'associazione o un avvocato.

Per presentare una richiesta di riesame, devi ripresentarti nella struttura di prima accoglienza dei richiedenti asilo (SPADA) e poi allo sportello unico per farti registrare di nuovo (vedi sezione 2).

Hai poi 8 giorni, a partire da questa nuova registrazione, per presentare la tua richiesta di riesame presso l'OFPRA. Se la richiesta non è completa, l'ufficio ti chiederà di completarla entro 4 giorni.

L'OFPRA procederà poi a un esame preliminare della richiesta e prenderà una decisione in merito alla sua ammissibilità entro 8 giorni dalla sua presentazione. Nel corso di tale esame, non sarai necessariamente convocato a un colloquio.

In seguito all'esame, l'OFPRA potrà dichiarare la tua domanda di riesame irricevibile se i fatti o gli elementi che avanzi non sono di natura tale da aumentare in maniera significativa la probabilità di accesso a una forma di tutela.

Se l'OFPRA dichiara la tua domanda ammissibile, essa sarà accuratamente esaminata e gestita, salvo decisione contraria, in procedura rapida.

Una decisione d'irricevibilità o di rifiuto presa dall'OFPRA su una richiesta di riesame può essere oggetto di ricorso dinanzi alla CNDA (vedi sezione 3.2).

Godi del diritto di soggiorno sul territorio durante la richiesta di riesame?



In caso di prima richiesta di riesame (vedi punto “La cessazione del diritto di soggiorno dopo la notifica della decisione dell’OFPRA” nella sezione 3.1):

- se la prefettura ritiene che la tua richiesta sia stata presentata al solo scopo di eludere un provvedimento di allontanamento, l’OFPRA la dichiara irricevibile, non godrai più del diritto di soggiorno sul territorio a decorrere dalla notifica della decisione dell’OFPRA, e potrà essere adottato e applicato un provvedimento di allontanamento nei tuoi confronti;
- se l’OFPRA ha preso una decisione d’irricevibilità sulla tua richiesta, ma la prefettura ritiene che non sia stata presentata al solo scopo di eludere un provvedimento di allontanamento, non godrai più del diritto di soggiorno sul territorio a decorrere dalla notifica della decisione dell’OFPRA, e potrà essere adottato un provvedimento di allontanamento nei tuoi confronti, ma potrai chiedere la sospensione della sua esecuzione presso il tribunale amministrativo in sede di ricorso presso la CNDA;
- se l’OFPRA ha giudicato ammissibile la richiesta di riesame, ma alla fine l’ha rifiutata, non godrai più del diritto di soggiorno sul territorio a decorrere dalla notifica della decisione dell’OFPRA, e potrà essere adottato un provvedimento di allontanamento nei tuoi confronti, ma potrai chiedere la sospensione della sua esecuzione presso il tribunale amministrativo in sede di ricorso presso la CNDA.

In caso di seconda domanda di riesame, non godrai del diritto di soggiorno. Potrà essere adottato e applicato un provvedimento di allontanamento nei tuoi confronti, senza attendere la decisione dell’OFPRA.



4. Le condizioni materiali di accoglienza del richiedente e i suoi diritti

In quanto richiedente asilo, hai il diritto di godere di condizioni materiali di accoglienza, che comprendono:

- una sistemazione in un centro d'accoglienza per richiedenti asilo (CADA) o in un alloggio d'emergenza, per te e, all'occorrenza, i tuoi familiari (sezione 4.1) ;
- un sussidio mensile per il richiedente asilo (ADA), il cui importo sarà adeguato alla composizione della tua famiglia (sezione 4.3).

All'appuntamento presso lo sportello unico per la registrazione della tua richiesta d'asilo ti sarà fatta un'offerta di assunzione in carico che definisce le tue condizioni materiali di accoglienza proposte dall'OFII (vedi sezione 2.2.2).

Usufruirai anche di un'assistenza nelle fasi amministrative e sociali al fine di dar seguito alla richiesta d'asilo e garantire l'accesso ai diritti sociali che ti sono concessi, in particolare in materia di istruzione, salute e lavoro (sezioni da 4.4 a 4.6).

4.1. L'alloggio del richiedente asilo.

■ Le strutture ricettive.

Le strutture ricettive sono i centri d'accoglienza per richiedenti asilo (CADA) e l'insieme degli alloggi d'emergenza per richiedenti asilo (HUDA). Le strutture ricettive sono finanziate e coordinate dallo Stato. Spesso sono gestite da associazioni.

Esistono circa 100.000 alloggi dedicati ai richiedenti asilo ripartiti sull'intero territorio francese, sotto forma di appartamenti, centri collettivi o camere d'albergo. Nei CADA e negli HUDA, dovrai forse condividere alcuni luoghi (cucina, bagno) con altre persone o famiglie.

Per usufruire di un alloggio, devi essere titolare di un'attestazione per richiedente asilo in corso di validità.

Nei CADA e negli HUDA, godrai di un'assistenza amministrativa e giuridica (durante la procedura d'asilo) e di un'assistenza sanitaria e sociale (godimento dei diritti sociali, accesso alle cure, scolarizzazione dei bambini, ecc.). Se sei ospitato in una camera d'albergo, puoi beneficiare di queste forme di assistenza in una struttura di prima accoglienza per richiedenti asilo (SPADA).

■ L'orientamento verso l'alloggio.

Le condizioni materiali di accoglienza (CMA), che comprendono un'offerta di alloggio e il sussidio per richiedente asilo (ADA), ti vengono proposte dall'OFII che si trova all'interno dello sportello unico (GUDA) presso cui hai registrato la tua richiesta d'asilo:

- **se rifiuti l'offerta di assunzione in carico**, il godimento delle CMA non ti sarà riproposto;



- **se accetti l'offerta di assunzione in carico**, l'OFII ti proporrà, in base al tipo di procedura d'asilo e alla disponibilità nel dipartimento, nella regione o nell'intero territorio francese, un posto in un CADA o in un alloggio d'urgenza (HUDA).

Può esserti proposta anche una sistemazione al di fuori del dipartimento o della regione in cui hai registrato la tua richiesta d'asilo. Se rifiuti tale proposta, non potrai più percepire l'ADA e non ti verrà fatta nessun'altra proposta d'alloggio.

In mancanza di posti disponibili, l'OFII ti indirizzerà verso una SPADA che cercherà una sistemazione.

■ **L'ammissione e l'abbandono della struttura ricettiva.**

Se sei ammesso in un CADA o un HUDA, potrai soggiornarvi per l'intera durata dell'iter della tua richiesta d'asilo (OFPRA e CNDA).

Tuttavia, in alcune situazioni, potrai soggiornarvi solo per un periodo di tempo limitato successivo all'adozione della decisione di rifiuto da parte dell'OFPRA (vedi riquadro "Quando cessano le tue condizioni materiali di accoglienza?" nella sezione 4.3.).

Se sei riconosciuto come rifugiato o godi della protezione sussidiaria (decisione definitiva positiva dell'OFPRA o della CNDA), dovrai lasciare il CADA o l'HUDA entro tre mesi, rinnovabili una volta. Se continui a soggiornare nella struttura oltre tale termine, potrai essere soggetto a una procedura di espulsione dinanzi al giudice.

Se la tua richiesta d'asilo viene respinta (decisione definitiva negativa dell'OFPRA o della CNDA), devi obbligatoriamente lasciare il CADA o l'HUDA alla scadenza del diritto di soggiorno sul territorio (vedi punti "La cessazione del diritto di soggiorno" nelle sezioni 3.1 e 3.2), fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

Se continui a soggiornare nella struttura oltre il termine, potrai essere soggetto a una procedura di espulsione. In tal senso, ti sarà intimato dal prefetto di dipartimento o dal gestore del CADA o dell'HUDA di andartene. Nell'ipotesi in cui tu non lo faccia, il prefetto di dipartimento o il gestore potrà rivolgersi al giudice amministrativo per ordinarti di andartene. All'occorrenza, le forze dell'ordine della polizia nazionale o della gendarmeria procederanno alla tua espulsione.

4.2. Il sussidio per il richiedente asilo (ADA).

La gestione del sussidio per richiedente asilo (ADA) è assicurata dall'OFII, mentre il suo pagamento dall'Agence de services et de paiement (Agenzia di servizi e di pagamento).

Tale sussidio ti viene versato, tramite una carta rilasciata dall'OFII, poiché godi, in quanto richiedente asilo, del diritto di soggiorno sul territorio o fino al trasferimento effettivo verso un altro Stato cui compete l'esame della richiesta d'asilo.

■ **Le condizioni per beneficiarne.**

Per poter beneficiare del sussidio per richiedente asilo, devi:

- 1- essere titolare di un'attestazione di richiesta d'asilo;
- 2- avere almeno 18 anni;



3- se sei richiedente asilo, aver accettato le condizioni materiali di accoglienza proposte dall'OFII al tuo appuntamento presso lo sportello unico.

Posso usufruire delle condizioni materiali di accoglienza senza attestazione di richiesta d'asilo?

Come indicato in precedenza, occorre essere titolare di un'attestazione di richiesta d'asilo in corso di validità per usufruire delle condizioni materiali di accoglienza.

Tuttavia, il godimento delle condizioni materiali di accoglienza può esserti rifiutato se hai presentato una richiesta di riesame della richiesta d'asilo o se hai presentato richiesta d'asilo troppo tardi, senza legittimo motivo (vedi punto "La classificazione della richiesta d'asilo" nella sezione 2.2.1), anche se sei in possesso di un'attestazione di richiesta d'asilo.

Inoltre, i richiedenti asilo, la cui attestazione di richiesta d'asilo è stata ritirata o non rinnovata a seguito di una decisione di rifiuto dell'OFPRA su una richiesta d'asilo sottoposta a procedura rapida per determinati motivi (Paese d'origine sicuro, minaccia grave all'ordine pubblico), continuano a godere delle condizioni materiali di accoglienza dopo la decisione dell'OFPRA, e in caso di ricorso dinanzi alla CNDA, finché un giudice non si pronunci sulla loro situazione (giudice amministrativo o giudice per il diritto d'asilo). Occorre notare che, in questi casi, il sussidio può essere adeguato o sostituito da aiuti materiali.

■ La formulazione della richiesta.

Se sei richiedente asilo, ti viene riconosciuto il diritto al sussidio per richiedente asilo, dopo la registrazione della richiesta d'asilo allo sportello unico e a condizione che accetti l'offerta di assunzione in carico che ti sarà proposta dall'OFII.

Il versamento del sussidio inizierà solo dopo la presentazione della richiesta d'asilo presso l'OFPRA, entro massimo 21 giorni dalla registrazione della stessa.

■ L'importo del sussidio.

Per beneficiare del sussidio per richiedente asilo, devi dimostrare che le tue risorse finanziarie mensili sono inferiori all'importo del reddito di solidarietà attiva (RSA).

L'importo del sussidio è calcolato in base a una tabella che tiene conto della tua composizione familiare, delle tue risorse e della tua sistemazione.

■ Il versamento.

Il primo versamento del sussidio per richiedente asilo avviene dopo aver presentato la tua richiesta d'asilo presso l'OFPRA. Se hai comunicato un numero di cellulare all'OFII, sarai informato dell'accredito sulla carta tramite SMS.

Il sussidio ti sarà versato fino alla fine del mese in cui cessa il tuo diritto di soggiorno sul territorio francese (vedi punti "La cessazione del diritto di soggiorno" nelle sezioni 3.1 e 3.2).

Il sussidio cessa di essere versato alla fine del mese successivo a quello della notifica della decisione definitiva relativa alla richiesta d'asilo.



■ Il ricorso.

Devi obbligatoriamente segnalare all'OFII qualsiasi cambiamento della tua situazione, che si tratti del tuo diritto di soggiorno, della tua situazione familiare, delle tue risorse o del tuo impiego.

In caso di contestazione di una decisione relativa all'ADA presa dall'OFII, spetta a te il compito di presentare ricorso amministrativo presso l'OFII, essendo il tribunale amministrativo competente in caso di ricorso in contenzioso.

Quando cessano le tue condizioni materiali di accoglienza?

Il godimento delle condizioni materiali di accoglienza cessa alla fine del mese in cui cessa il tuo diritto di soggiorno sul territorio in base all'asilo.

I richiedenti asilo, il cui diritto di soggiorno cessa in seguito alla decisione di rifiuto dell'OFPR su una richiesta d'asilo sottoposta a procedura rapida per determinati motivi (Paese d'origine sicuro, minaccia grave all'ordine pubblico), godono delle condizioni materiali di accoglienza finché il tribunale rifiuta la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento o fino alla delibera della CNDA (vedi sezione 5.1).

Se sei riconosciuto come rifugiato o ti è stato concesso il beneficio della protezione sussidiaria, il godimento del sussidio termina alla fine del mese successivo a quello della notifica della decisione.

Tuttavia, le condizioni materiali di accoglienza possono cessare quando:

- senza legittimo motivo, hai abbandonato la tua struttura ricettiva;
- non ha rispettato l'obbligo di presentarti alle autorità, non hai risposto alle richieste d'informazioni o non ti sei recato ai colloqui personali riguardanti la procedura d'asilo;
- sei stato indirizzato dall'OFII verso una struttura ricettiva o una SPADA di un'altra regione, ma non ti sei presentato entro i cinque giorni richiesti;
- sei stato indirizzato dall'OFII verso un'altra regione e la lasci senza la sua autorizzazione;
- hai occultato le tue risorse finanziarie;
- hai fornito informazioni fuorvianti sulla tua situazione familiare;
- hai presentato più richieste d'asilo con identità diverse;
- hai assunto un comportamento violento o sei venuto gravemente meno al regolamento della struttura ricettiva.

La decisione sarà presa dopo che sarai stato in grado di presentare all'OFII le tue osservazioni per iscritto. Nei casi di occultamento di risorse finanziarie, comunicazione di informazioni fuorvianti relative alla tua situazione familiare e presentazione di più richieste d'asilo con identità diverse, esso potrà chiedere la restituzione degli importi indebitamente versati.

4.3. L'accesso all'istruzione.

L'accesso al sistema educativo per i figli dei richiedenti asilo è identico a quello riservato ai cittadini residenti.

Conformemente al *Code de l'éducation* (articolo L. 111-2), "ogni bambino ha diritto a un'istruzione scolastica che, integrando l'azione della famiglia, concorre alla sua educazione". Si ricorda che "l'istruzione è obbligatoria per i bambini di entrambi i sessi, francesi e stranieri, tra i 6 e i 16 anni" (articolo L. 131-1 del suddetto codice).



L'iscrizione alla scuola primaria si effettua presso il comune. Devi presentare i documenti che attestano il tuo rapporto di parentela con il bambino, il vostro domicilio e che il bambino è in regola con le vaccinazioni.

L'iscrizione in un istituto di scuola secondaria (scuola media o liceo) si effettua direttamente presso l'istituto più vicino al tuo luogo di residenza.

La struttura incaricata dell'assistenza amministrativa, giuridica e sociale, che si tratta della struttura responsabile del tuo alloggio o di una struttura di prima accoglienza (SPADA) in convenzione con l'OFII (vedi punto 2.1), può aiutarti nell'espletamento di queste formalità.

4.4. L'accesso alle cure.

■ Dove farsi curare?

- **Presso un operatore sanitario (esterno all'ospedale)**

Per qualsiasi problema di salute, puoi consultare un medico "generico" che ti esaminerà e ti prescriverà i farmaci di cui hai bisogno. Se hai bisogno di altri esami o trattamenti integrativi, ti indirizzerà da un medico "specialista" o da un paramedico (infermiere, massaggiatore chinesiterapista...).

- **In farmacia:** per acquistare i farmaci o per chiedere consiglio.
- **In ospedale:** in caso di emergenza oppure su appuntamento per determinati esami o visite specialistiche.

Queste cure sono a pagamento, ma possono essere coperte dall'assicurazione malattia (vedi paragrafo seguente).

In attesa di ottenere l'assicurazione malattia, puoi farti curare gratuitamente nelle seguenti strutture:

- Per tutti i trattamenti:
 - Puoi recarti presso i servizi permanenti di accesso alle cure mediche (PASS), generalmente ubicati negli ospedali. Sarai curato gratuitamente dai medici, e i farmaci ti saranno consegnati gratis.
 - Alcune associazioni specializzate (Médecins de Monde, le COMEDE...) propongono gratuitamente visite mediche generiche, controlli odontoiatrici o visite specialistiche (ginecologiche, oftalmologiche o psicologiche ecc.).
- Per problematiche specifiche:
 - Per le visite di controllo durante la gravidanza, i controlli e le vaccinazioni per i bambini di età inferiore ai 6 anni: al centro di PMI (Protezione della madre e del bambino)
 - Per il test per la tubercolosi: al CLAT (centro di lotta alla tubercolosi)
 - Per i test dell'HIV, dell'epatite e delle infezioni sessualmente trasmissibili: ai Centri gratuiti di informazioni, screening e diagnostica (CeGIDD)
 - Per la fornitura di contraccettivi: al centro di pianificazione familiare (CPEF)
 - Per le dipendenze: al Centro di trattamento, di supporto e di prevenzione delle dipendenze (CSAPA)

Informati presso la struttura di prima accoglienza, il centro di accoglienza o l'ospedale locale per sapere dove trovarle, oppure visita il sito <http://annuaresante.ameli.fr>



In caso di emergenza medica, chiama il 15 o il 112, oppure, se non puoi chiamare, recati al pronto soccorso dell'ospedale più vicino.

■ Come ottenere un'assicurazione malattia per curarsi?

In Francia, le cure sono a pagamento, ma puoi beneficiare di un'assicurazione malattia che si farà carico, in tutto o in parte, delle tue spese mediche.

In quanto richiedente asilo, hai diritto a un'assicurazione malattia per te, il tuo coniuge e i tuoi figli, dal momento della registrazione della tua richiesta d'asilo. L'assicurazione è gratuita se disponi di risorse limitate. Puoi farne richiesta presso la Cassa primaria di assicurazione malattia (CPAM).

Si tratta dell'assicurazione sanitaria e della copertura malattia universale complementare (CMU-C). La CMU-C è assegnata alle persone che vivono in Francia e dispongono di risorse limitate. Essa copre gratuitamente tutte le cure di routine, compresi gli occhiali, le prestazioni dentistiche e gli apparecchi acustici. Essa ti consente di farti curare senza pagare.

Devi ritirare il modulo di richiesta alla CPAM del tuo luogo di residenza (o scaricarlo dal sito www.ameli.fr). Devi compilare il modulo e allegare:

- l'attestazione di richiesta d'asilo;
- l'offerta di assunzione in carico a norma del sistema nazionale di accoglienza, se hai figli a carico;
- la dichiarazione di domicilio/alloggio, se ne sei in possesso.

Se hai bisogno di essere curato rapidamente, puoi allegare un certificato medico indicante il tuo bisogno di cure, affinché la tua pratica sia esaminata più velocemente. Se hai già dovuto pagare delle cure dopo la registrazione della tua richiesta d'asilo, allega le relative fatture per essere rimborsato.

Puoi farti aiutare a espletare queste formalità dalla tua struttura di prima accoglienza (SPADA), dal tuo centro di accoglienza o ancora da alcune associazioni, un centro comunale o intercomunale di azione sociale o dal servizio sociale di un ospedale.

Quando la tua pratica sarà accettata, riceverai un'attestazione da presentare al medico, in ospedale, in farmacia, ecc. per farti curare senza pagare.

Poiché la CMU-C vale 1 anno, dovrai presentare ogni anno una nuova pratica per continuare a beneficiarne, preferibilmente 2 mesi prima della data di cessazione del diritto alla CMU-C figurante sulla tua attestazione.

Devo informare la CPAM di un eventuale cambiamento della situazione?

Informa la CPAM di qualsiasi cambiamento della tua situazione: invia una copia di ogni nuova attestazione di richiesta d'asilo, dichiarazione di domicilio e una copia della ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno, se godi della protezione internazionale.

4.5. L'accesso al mercato del lavoro.

In quanto richiedente asilo, puoi essere autorizzato a lavorare se l'OFPPA, per motivi non imputabili a te, non ha deliberato sulla tua richiesta d'asilo nei sei mesi a decorrere dalla presentazione della stessa.



In tal caso, potrai, dietro presentazione di una richiesta di permesso di lavoro formulata dal tuo futuro datore di lavoro, richiedere un permesso di lavoro presso il servizio di manodopera (SMOE) della DIRECCTE del dipartimento del tuo luogo di residenza.

La decisione relativa alla richiesta di permesso di lavoro spetta al prefetto/DIRECCTE/SMOE, che dispone di un periodo d'istruttoria di due mesi a decorrere dalla richiesta. Se non ricevi alcuna risposta entro tale termine, il permesso si considera concesso. Esso viene notificato a te e al tuo futuro datore di lavoro, e si applica per l'intera durata del diritto di soggiorno sul territorio.

In caso di accordo, il prefetto invierà all'OFII i permessi di lavoro per i contratti di durata superiore a 3 mesi o per i contratti di lavoro stagionale.

Il permesso potrà tuttavia esserti rifiutato, in particolare alla luce della situazione occupazione nella regione o nel settore interessato, a meno che non ti candidi per un posto che figura su una lista di impieghi caratterizzati da difficoltà di assunzione consolidate.

Se disponi di un permesso di lavoro provvisorio e in caso di violazione del contratto di lavoro per un motivo non imputabile a te oppure se il contratto di lavoro a tempo determinato o a interim è giunto a termine, potresti chiedere di essere iscritto come persona in cerca di lavoro presso l'Ufficio di collocamento.

Se sei un minore non accompagnato e godi di un permesso di lavoro per la conclusione di un contratto di apprendistato o di professionalizzazione a tempo determinato, puoi proseguire il contratto se presenti la tua richiesta d'asilo dal 1° marzo 2019.

Infine, se sei ammesso al mercato del lavoro, potresti anche beneficiare, nelle condizioni previste dal codice del lavoro, di azioni di formazione professionale.

5. Le conseguenze del rifiuto della richiesta d'asilo sul diritto di soggiorno sul territorio

5.1. La decisione di rifiuto dell'OFPRA o della CNDA.



■ La cessazione del diritto di soggiorno dopo la notifica della decisione dell'OFPPA.

✓ Il ricorso presso la CNDA non è sospensivo:

Come indicato nella sezione 3.1, il tuo diritto di soggiorno sul territorio nazionale cessa se sei soggetto a una delle seguenti decisioni dell'OFPPA:

1. una decisione d'irricevibilità, perché godi già di una protezione effettiva in un altro Stato e, se quest'ultimo non è membro dell'UE, puoi esservi riammesso (vedi sezione 3.3);
2. una decisione di archiviazione (vedi sezione 3.3.);
3. una decisione d'irricevibilità sulla prima richiesta di riesame presentata se sei soggetto a un provvedimento di allontanamento.

In questi casi, l'attestazione di richiesta d'asilo può essere ritirata o non rinnovata, e può esserti imposto l'obbligo di lasciare il territorio francese. Il ricorso dinanzi alla CNDA non è sospensivo, e il provvedimento di allontanamento può essere attuato in qualsiasi momento.

Se hai informato l'OFPPA del ritiro della richiesta d'asilo, perdi ugualmente il diritto di soggiorno, e il ricorso dinanzi alla CNDA non è sospensivo.

✓ Il ricorso presso la CNDA non è automaticamente sospensivo:

Il diritto di soggiorno sul territorio nazionale cessa ugualmente se sei soggetto a una delle seguenti decisioni dell'OFPPA:

1. una decisione d'irricevibilità su una prima richiesta di riesame presentata senza che tu sia soggetto a un provvedimento di allontanamento;
2. una decisione di rifiuto su una richiesta di riesame considerata ammissibile;
3. una decisione di rifiuto su una richiesta d'asilo sottoposta a procedura rapida in quanto provieni da un Paese d'origine sicuro;
4. una decisione di rifiuto su una richiesta d'asilo sottoposta a procedura rapida in quanto la tua presenza sul territorio nazionale costituisce una minaccia grave all'ordine pubblico;
5. una decisione d'irricevibilità o di rifiuto dato che sei soggetto a un ordine di espulsione o a un divieto di ingresso nel territorio amministrativo o giudiziario e sei stato posto agli arresti domiciliari o trattenuto (vedi riquadro "Caso particolare: sei soggetto a un ordine di espulsione, a un divieto di ingresso nel territorio imposto dal governo o da un tribunale?" nella sezione 2.2.1).

Nei casi da 1 a 4, l'attestazione di richiesta d'asilo può essere ritirata o non rinnovata, e può esserti imposto l'obbligo di lasciare il territorio francese.

Dal momento che sei obbligato a lasciare il territorio francese, puoi essere posto agli arresti domiciliari per il disbrigo rapido e il controllo efficace della tua richiesta d'asilo, oppure trattenuto, se necessario, per determinare gli elementi su cui si basa la tua richiesta o quando lo esige la tutela della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico.

Se il ricorso non è automaticamente sospensivo, puoi comunque richiedere al tribunale amministrativo, nell'ambito del ricorso contro l'obbligo di lasciare il territorio francese cui sei soggetto, la sospensione dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento durante la presentazione del ricorso presso la CNDA contro la decisione dell'OFPPA, e se la CNDA è adita, finché non delibera.

A titolo informativo, l'obbligo di lasciare il territorio francese preso in seguito a una decisione di rifiuto di una richiesta d'asilo può essere contestato dinanzi al tribunale amministrativo entro quindici giorni



dalla notifica. Il giudice delibera entro dieci settimane. Il termine per il ricorso è ridotto a 48 ore se sei stato posto agli arresti domiciliari o trattenuto. In tal caso, il giudice delibera entro 72 ore.

Il ricorso contro l'obbligo di lasciare il territorio francese è sospensivo: non puoi essere allontanato durante il periodo di tempo a tua disposizione per presentare ricorso e, se il tribunale amministrativo è stato adito, prima che si sia pronunciato.

Se sei obbligato a lasciare il territorio francese prima di presentare la richiesta d'asilo, e l'obbligo non è suscettibile di ricorso, puoi chiedere direttamente al tribunale amministrativo di sospendere l'esecuzione dell'obbligo entro le 48 ore successive agli arresti domiciliari o alla detenzione. Tale richiesta sospende l'allontanamento.

Se non presenti ricorso contro l'obbligo di lasciare il territorio francese o, in mancanza di obbligo suscettibile di ricorso, se non richiedi la sospensione dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, puoi essere allontanato a partire dalla scadenza del termine per il ricorso o la richiesta di sospensione. Cessano anche le tue condizioni materiali di accoglienza alla fine del mese nel corso del quale è scaduto il termine del ricorso.

Nel caso 5, puoi, entro le 48 ore successive alla decisione dell'OFPPRA, chiedere al giudice amministrativo di sospendere l'esecuzione del provvedimento di allontanamento mentre la CNDA esamina il ricorso (vedi riquadro "Caso particolare: sei soggetto a un ordine di espulsione, a un divieto di ingresso nel territorio imposto dal governo o da un tribunale?" nella sezione 2.2.1).

Quale seguito ha la tua richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento?

Il tribunale amministrativo accoglie la tua richiesta se hai presentato validi motivi tali da giustificare il tuo soggiorno sul territorio, in base alla richiesta d'asilo, durante l'esame del ricorso da parte della CNDA.

In tal caso, puoi restare sul territorio fino alla scadenza del termine del ricorso presso la CNDA e, se la CNDA è adita, finché non delibera. All'occorrenza, la decisione del tribunale amministrativo pone fine agli arresti domiciliari o alla detenzione, fatti salvi motivi di ordine pubblico. Esso pone termine alle tue condizioni materiali di accoglienza alla fine del mese nel corso del quale è scaduto il termine di ricorso dinanzi alla CNDA e, se la corte è stata adita, alla fine del mese nel corso del quale ha deliberato.

Se il tribunale respinge la tua richiesta di sospensione dell'esecuzione del provvedimento di allontanamento, quest'ultimo può essere attuato e pone fine al godimento delle condizioni materiali di accoglienza alla fine del mese nel corso del quale la decisione del tribunale è stata notificata.

Se l'obbligo di lasciare il territorio francese cui sei soggetto è accompagnato da un termine per la partenza volontaria, questo decorre a partire dal rifiuto della tua richiesta di sospensione da parte del tribunale amministrativo o, in alternativa, dalla decisione della CNDA.

■ La cessazione del diritto di soggiorno dopo la lettura o la notifica della decisione della CNDA.

Negli altri casi, il tuo diritto di soggiorno sul territorio francese cessa quando il rifiuto della richiesta d'asilo è divenuto definitivo:

- o alla scadenza del termine del ricorso contro la decisione dell'OFPPRA (un mese), se non hai presentato ricorso dinanzi alla CNDA;



- o, se hai presentato ricorso dinanzi alla CNDA entro un mese, alla data di lettura in pubblica udienza della decisione della Corte, o alla data della sua notifica, se la Corte ha deliberato mediante ordinanza.

In tal caso, devi lasciare la Francia e puoi essere soggetto all'obbligo di lasciare il territorio francese.

Il ricorso in cassazione dinanzi al Consiglio di Stato permette di beneficiare del diritto di soggiorno?

Hai la possibilità di contestare la decisione della CNDA mediante ricorso in Cassazione dinanzi al Consiglio di Stato. Il termine per tale ricorso dinanzi al Consiglio di Stato è di due mesi a decorrere dalla notifica della decisione della corte.

Il Consiglio di Stato non riesamina tutti i dati del caso, ma solo il rispetto delle norme procedurali, l'assenza di errori di fatto e la corretta applicazione della normativa da parte del giudice per il diritto d'asilo.

Tuttavia, tale ricorso non ti permette di beneficiare del diritto di soggiorno e puoi essere allontanato prima che il Consiglio di Stato deliberi.

5.2. Il rimpatrio assistito nel Paese d'origine.

La prefettura ti notificherà l'obbligo di lasciare il territorio francese (OQTF) che potrà essere accompagnato, se soddisfi le relative condizioni, da un termine per la partenza, che normalmente è di 30 giorni.

Durante tale periodo, puoi chiedere di beneficiare di un aiuto per il rimpatrio nel tuo Paese d'origine. Devi allora metterti in contatto con l'Ufficio francese per l'immigrazione e l'integrazione (OFII).

✓ **Il sistema di aiuto per il rimpatrio**

L'aiuto per il rimpatrio mira a facilitare il ritorno volontario dei cittadini stranieri in posizione irregolare nel loro Paese d'origine. Tale aiuto potrà essere richiesto non appena è stato notificato l'obbligo di lasciare il territorio. Il termine per la partenza volontaria potrà essere proficuamente utilizzato per richiedere tale aiuto.

Con l'obiettivo di favorire un rimpatrio dignitoso, gli aiuti a carico dell'OFII comprendono:

- **un supporto amministrativo e materiale nella preparazione del viaggio** verso il Paese di ritorno, che prevede l'organizzazione materiale della partenza volontaria del beneficiario e della sua famiglia:
 - la prenotazione dei biglietti aerei;
 - l'assistenza per ottenere i documenti di viaggio;
 - il trasporto dal luogo di soggiorno in Francia all'aeroporto di partenza, sempre in Francia;
 - l'accoglienza e l'assistenza, durante le formalità all'aeroporto;
- **una copertura delle spese di trasporto** dal luogo di partenza in Francia fino all'arrivo nel Paese di ritorno, comprensiva del trasporto dei bagagli nei limiti fissati in base al Paese in questione;
- **un aiuto finanziario**, il cui ammontare viene versato al cittadino straniero in un'unica soluzione, alla partenza.

✓ **Il sistema dell'aiuto al reinserimento**

In aggiunta o indipendentemente dai suddetti aiuti per il rimpatrio, agli stranieri rimpatriati possono essere proposti aiuti al reinserimento economico e sociale.



Questi aiuti possono essere versati, a determinate condizioni, ai cittadini stranieri a cui è stato negato il diritto d'asilo e alle loro famiglie.

Gli aiuti al reinserimento sono strutturati su 3 livelli. In base alla situazione e alle esigenze, questi aiuti possono combinarsi tra loro, in funzione dei profili dei beneficiari:

- **un aiuto al reinserimento sociale all'arrivo** (livello 1);
Un aiuto d'urgenza, materiale o finanziario, può riguardare il miglioramento delle condizioni abitative o un aiuto con la sistemazione per un periodo di tempo limitato, la copertura delle spese mediche, scolastiche o per il materiale didattico.
Può anche comprendere un'assistenza sociale, per un periodo di tempo determinato, sotto forma, ad esempio, di un bilancio delle necessità familiari;
- **un aiuto al reinserimento mediante l'impiego** (livello 2);
può comprendere:
 - un aiuto nel trovare lavoro nel Paese di ritorno;
 - un aiuto nel cercare lavoro;
 - aiuti alla formazione professionale;
- **un aiuto al reinserimento mediante la creazione di un'impresa** (livello 3).

5.3. Il rimpatrio forzato nel Paese d'origine.

Se hai beneficiato di un termine per la partenza volontaria e non hai lasciato il territorio alla scadenza di tale termine, continui a soggiornare sul territorio francese in posizione irregolare.

Potresti allora essere accompagnato alla frontiera dalla polizia. Tale provvedimento di allontanamento può includere, preventivamente, una decisione di detenzione domiciliare o in un centro di identificazione ed espulsione.

Se sei obbligato a lasciare il territorio francese senza termine per la partenza volontaria, ti trovi in posizione irregolare a partire dalla notifica della decisione e potresti essere accompagnato alla frontiera in qualsiasi momento.



6. I diritti dei beneficiari di una tutela

Se sei riconosciuto come rifugiato o hai ottenuto il beneficio della protezione sussidiaria, sei posto sotto la protezione delle autorità francesi. Non puoi più rivolgerti alle autorità del tuo Paese d'origine, né tornarvi, a causa dei rischi che corri.

Spetta all'OFPPRA assicurarti la protezione amministrativa e giuridica, quindi spetta a questo ente fornirti i documenti di stato civile e amministrativi, dopo aver ristabilito la tua condizione.

6.1. Il soggiorno in Francia.

In quanto rifugiato, hai diritto a una carta di soggiorno di dieci anni, rinnovabile di diritto, che ti autorizza a circolare liberamente sul territorio francese.

Alla ricezione della lettera che ti riconosce la qualità di rifugiato, dovrai recarti alla prefettura del tuo domicilio. Entro 8 giorni a decorrere dalla tua richiesta di permesso di soggiorno, la prefettura ti trasmetterà una prima ricevuta di 6 mesi, rinnovabile, con la dicitura "*reconnu réfugié*" ("rifugiato riconosciuto").

Tale ricevuta ti autorizza a esercitare la professione che preferisci. Sarà rinnovata fino al rilascio della carta di soggiorno, che ti sarà consegnata non appena l'OFPPRA avrà ristabilito il tuo stato civile.

In quanto beneficiario della protezione sussidiaria, hai diritto, a partire dal 1° marzo 2019, a una carta di soggiorno pluriennale della durata di quattro anni, che ti autorizza a circolare liberamente sul territorio francese.

Alla ricezione della lettera che ti riconosce la protezione, dovrai recarti alla prefettura del tuo domicilio. Entro 8 giorni a decorrere dalla tua richiesta di permesso di soggiorno, la prefettura ti trasmetterà una prima ricevuta di 6 mesi, rinnovabile, con la dicitura "*a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire*" ("ha ottenuto il beneficio della protezione sussidiaria"). Tale ricevuta ti autorizza a esercitare la professione che preferisci. La carta di soggiorno ti sarà consegnata non appena l'OFPPRA avrà ristabilito il tuo stato civile.

Dopo quattro anni di residenza regolare, ti sarà consegnata una carta di soggiorno di dieci anni.

6.2. Il soggiorno della famiglia.

■ Il diritto di soggiorno dei membri della famiglia.

Sia che tu sia stato riconosciuto come rifugiato sia che ti sia stato concesso il beneficio della protezione sussidiaria, potranno beneficiare a pieno titolo della tua stessa carta di soggiorno:

- il tuo coniuge o il tuo partner a cui sei legato da un'unione civile, se ha almeno 18 anni e se il matrimonio o l'unione civile è anteriore alla presentazione della richiesta d'asilo, a condizione che il matrimonio o l'unione civile sia stato celebrato da almeno un anno e che la comunità di vita sia effettiva;
- il tuo coniuge, il tuo partner a cui sei legato da un'unione civile o il tuo compagno, se è stato autorizzato a soggiornare in Francia in base al ricongiungimento familiare (vedi punto "Il diritto al ricongiungimento familiare" di seguito);
- i tuoi figli, nell'anno successivo ai 18 anni o dai 16 anni se desiderano lavorare;



- i tuoi genitori (ascendenti diretti di primo grado), se sei ancora minorenne e non coniugato.

I tuoi familiari devono recarsi alla prefettura del tuo luogo di residenza per ottenere il loro permesso di soggiorno.

■ Il diritto al ricongiungimento familiare.

Se la tua famiglia si trovasse al di fuori della Francia nel momento in cui ottieni la protezione, potresti farla venire in Francia mediante la procedura di ricongiungimento familiare, dopo aver ottenuto la protezione e indipendentemente dalle risorse o dall'alloggio a disposizione.

Usufruiscono di questo diritto:

- il tuo coniuge o il tuo partner a cui sei legato da un'unione civile, se ha almeno 18 anni e se il matrimonio o l'unione civile è anteriore alla presentazione della richiesta d'asilo;
- il tuo compagno, se ha almeno 18 anni e con cui, prima della data di presentazione della richiesta di protezione, convivevi in maniera sufficientemente stabile e continua;
- i figli nati dalla coppia, se hanno al massimo 19 anni e non sono coniugati;
- i tuoi figli e quelli del tuo coniuge nati da unioni precedenti, di età inferiore ai 18 anni. È il caso dei bambini:
 - ✓ di cui è nota solo la tua paternità/maternità o quella del tuo coniuge, o il cui altro genitore è deceduto o ha perso i diritti genitoriali;
 - ✓ che sono affidati, secondo il caso, a te o al tuo coniuge, relativamente all'esercizio della potestà genitoriale, in virtù di una decisione di un tribunale straniero. Dovrà essere prodotta una copia di tale decisione e l'autorizzazione dell'altro genitore a lasciar venire in Francia il minore;
- i tuoi genitori (ascendenti diretti di primo grado), se sei ancora minorenne e non coniugato. Possono essere accompagnati dai figli minorenni, non coniugati, di cui sono responsabili.

Per entrare in Francia, i tuoi familiari dovranno richiedere un visto d'ingresso per un soggiorno di durata superiore a 3 mesi presso le autorità diplomatiche o consolari, che decideranno in merito a tale richiesta nel più breve tempo possibile. Non è necessaria alcuna preventiva comunicazione all'ufficio delle famiglie dei rifugiati.

Il ricongiungimento familiare potrà essere rifiutato se non sei conforme ai principi essenziali che, in base alle leggi della Repubblica, regolano la vita familiare in Francia. Analogamente, potrà essere escluso dal ricongiungimento familiare qualsiasi membro della tua famiglia la cui presenza in Francia costituirebbe una minaccia per l'ordine pubblico o qualora si accerti che sia autore, istigatore o complice di persecuzioni e danni gravi tali da giustificare la concessione di una protezione in base all'asilo.

Se il tuo matrimonio è posteriore alla presentazione della richiesta d'asilo, devi presentare una richiesta di regolarizzazione familiare all'OFII.

6.3. Il percorso di integrazione.



■ La firma del contratto di integrazione repubblicana con l'Ufficio francese per l'immigrazione e l'integrazione (OFII).

In qualità di rifugiato o beneficiario della protezione sussidiaria, sei tenuto a firmare un contratto di integrazione repubblicana (CIR). Tale contratto, stipulato tra te e lo Stato, mira a facilitare la tua integrazione nella società francese, in particolare mediante un'assistenza personalizzata per l'accesso all'occupazione e all'alloggio. Mira anche a facilitare la tua comprensione dei valori della Repubblica, a migliorare il tuo livello di conoscenza della lingua e a promuovere la tua integrazione sociale e la tua autonomia.

Questo contratto ti dà accesso a:

- una formazione civica di 4 giorni destinata a presentare i punti di riferimento fondamentali, i principi e i valori su cui si fonda la vita in Francia, nonché l'equilibrio tra diritti e doveri;
- una formazione linguistica in base al tuo livello. Al termine di tale formazione, otterrai il diploma iniziale di lingua francese (DILF);
- un bilancio delle competenze professionali, che ti permetterà di valutare le tue competenze, le tue attitudini, il tuo potenziale, le tue motivazioni professionali e personali, al fine di definire un progetto professionale coerente e determinare le tue esigenze formative, nonché alcuni consigli per il tuo orientamento professionale;
- un'assistenza sociale, in base alla tua situazione, da parte del servizio sociale dell'OFII o di un organismo convenzionato.

Per maggiori informazioni, puoi contattare la direzione territoriale dell'OFII del tuo luogo di residenza.

6.4. I diritti sociali.

■ L'accesso all'alloggio.

Se, durante la procedura d'asilo, sei stato ospitato in un CADA o in un altro centro che rientra nel sistema nazionale di accoglienza, una volta ottenuta la protezione ti viene concesso il diritto di restare in questo centro per 3 mesi, rinnovabili una volta, previo consenso del prefetto.

In quanto persona protetta, puoi chiedere all'OFII un posto in una struttura ricettiva provvisoria (CPH). Se soddisfi le condizioni di ammissione e ci sono posti disponibili, sarai ospitato in tale struttura per un periodo di nove mesi, rinnovabile per tre mesi.

Il personale della struttura ti guiderà nelle fasi d'inserimento mediante un approccio globale alla tua specifica situazione.

Inoltre, puoi beneficiare dell'accesso diretto a un alloggio del parco privato o a un alloggio popolare presentando il tuo fascicolo agli istituti o agli organismi competenti.

■ L'accesso al mercato del lavoro.

Se sei stato riconosciuto come rifugiato, hai liberamente accesso al mercato del lavoro non appena ottieni la prima ricevuta recante la dicitura "*Reconnu réfugié*".



Se sei beneficiario della protezione sussidiaria, puoi ugualmente lavorare non appena ottieni la prima ricevuta con la dicitura *“A obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire”*.

Puoi aspirare a un contratto di lavoro a tempo determinato (CDD) o indeterminato (CDI). Puoi anche iscriverti alle liste di collocamento e usufruire di un'assistenza personalizzata. Puoi, infine, frequentare corsi di formazione.

Le carte di soggiorni dei familiari di un rifugiato, così come le carte di soggiorno pluriannuali consegnate ai familiari di un beneficiario della protezione sussidiaria, danno diritto al lavoro.

Alcune professioni sono regolamentate e soggette a determinati requisiti di nazionalità e/o possesso di diplomi. Una carta di soggiorno rilasciata in un dipartimento o una comunità d'oltremare non autorizza il titolare a lavorare nella Francia metropolitana.

■ L'accesso alle cure.

Dove farsi curare? Vedi paragrafo 4.4 *“L'accesso alle cure / Dove farsi curare?”*

Come ottenere un'assicurazione malattia per curarti?

- **Se non hai ancora richiesto un'assicurazione malattia alla CPAM (assicurazione sanitaria e CMU complementare):**

Vedi paragrafo 4.4. *“L'accesso alle cure / Come ottenere un'assicurazione malattia per curarsi?”* per le varie fasi.

I documenti da allegare alla richiesta di assicurazione malattia sono:

- la ricevuta consegnata dalla prefettura recante la dicitura *“reconnu réfugié”* o *“a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire”*;
- il certificato di famiglia provvisorio, se hai figli a carico;
- la dichiarazione di domicilio/alloggio, se ne sei in possesso.

- **Se hai già richiesto l'assicurazione malattia alla CPAM:**

Hai già ricevuto un'attestazione dalla CPAM. Sei coperto dall'assicurazione malattia e dalla CMU complementare, se ne hai fatto richiesta. Tuttavia, valuta di presentare una nuova richiesta di CMU complementare 2 mesi prima della scadenza (la data di scadenza della CMU-C che figura sull'attestazione).

Devi inviare alla CPAM una copia della ricevuta della richiesta di permesso di soggiorno e dei documenti di stato civile che saranno rilasciati dall'OFPRA.

In questo modo, riceverai una nuova attestazione con un nuovo numero di previdenza sociale.

Potrai così richiedere alla CPAM una *“Carte Vitale”* (tessera sanitaria). Questa carta è gratuita, sostituisce i documenti attestanti i tuoi diritti e deve essere presentata ogni qualvolta accedi alle cure sanitarie.

■ Gli assegni sociali e familiari.

Se soddisfi le condizioni richieste, puoi usufruire di diversi assegni sociali (come il reddito di solidarietà attiva, la *Prime d'activité*, un'assistenza personale per le spese d'alloggio, o ancora il sussidio agli adulti minorati) e degli assegni familiari, se hai figli a carico.



Gli assegni sociali sono degli aiuti finanziari che permettono di assicurarti un minimo di risorse o un'integrazione del reddito, e di aiutarti, in particolare, a far fronte alle spese di alloggio. Sono destinati anche ad aiutarti a far fronte a determinate spese, legate alla nascita di un figlio, alle sue visite specialistiche, all'inizio della scuola, a un handicap e, più in generale, ad aiutarti a mantenere ed educare i tuoi figli.

Gli assegni sociali e alcuni assegni familiari sono riservati a persone le cui risorse sono limitate. Essi sono versati dalle casse per gli assegni familiari e dalle casse mutue sociali agricole, che si trovano in un centinaio di siti del territorio francese.

Per saperne di più su questi assegni e per farne richiesta, puoi recarti alla cassa per gli assegni familiari del tuo luogo di residenza o presentare la tua richiesta online (www.caf.fr; www.msa.fr).

ATTENZIONE: per usufruire del RSA e della *Prime d'activité*, devi farne richiesta. Il tuo diritto potrà essere esaminato solo quando avrai ottenuto lo status di rifugiato o il beneficio della protezione sussidiaria.

6.5. Il viaggio all'estero.

Se godi di una forma di tutela e desideri recarti al di fuori della Francia, puoi ottenere un titolo di viaggio che ti sarà consegnato dalla prefettura del tuo domicilio.

Se sei rifugiato, riceverai un titolo di viaggio per rifugiati valido cinque anni. L'importo dell'imposta da pagare è pari a 45 euro.

Se sei beneficiario della protezione sussidiaria, riceverai un documento di identità e di viaggio valido un anno. L'importo dell'imposta da pagare è pari a 15 euro.

Questi titoli di viaggio non possono essere rinnovati presso rappresentanze diplomatiche e consolari francesi. Prima di partire, dovrai dunque assicurarti che il tuo titolo di viaggio sia valido per l'intera durata del soggiorno.

Se il tuo titolo di viaggio scade mentre ti trovi al di fuori della Francia (oppure se lo perdi o te lo rubano), dovrai rivolgerti alle autorità diplomatiche o consolari francesi di stanza nel Paese in cui ti trovi per ottenere un lasciapassare consolare che, insieme al tuo permesso di soggiorno in corso di validità, ti permetterà di tornare in Francia.

Se sei rifugiato o beneficiario della protezione sussidiaria, tuo figlio straniero minorenni, presente sul territorio francese e che non beneficia di protezione in base all'asilo, può ricevere un documento d'identità e di viaggio valido un anno.

Intendi fare un viaggio nel tuo Paese d'origine?

Questi titoli di viaggio non ti autorizzano a recarti nel tuo Paese d'origine. Se vi fai ritorno, l'OFPR potrebbe ritenere che non sei più esposto ad alcun rischio e potrebbe porre fine alla tua protezione (vedi 6.7).



Tuttavia, in circostanze eccezionali (ad esempio, decesso o malattia grave di un parente), potresti, facendone richiesta alla prefettura, ottenere un salvacondotto di durata non superiore a 3 mesi che ti autorizza a recarti nel tuo Paese d'origine.

6.6. La naturalizzazione.

Se sei stato riconosciuto come rifugiato, potresti chiedere di acquisire la cittadinanza francese dopo l'ottenimento dello status.

Se hai ottenuto il beneficio della protezione sussidiaria, dovrai dimostrare 5 anni di residenza regolare in Francia prima di poter presentare una richiesta di naturalizzazione.

Dovrai soddisfare determinate condizioni (esempio: conoscenza della lingua francese) per fare richiesta di naturalizzazione.

Dovrai presentare il tuo fascicolo su una piattaforma di naturalizzazione.

6.7. La cessazione della protezione.

- ✓ **Frode:** qualora emerga che la decisione in base alla quale ti è stata concessa una protezione sia stata ottenuta con la frode, l'OFPRA potrà porre fine alla protezione di cui godi.
- ✓ **Hai acquisito una nuova nazionalità, che ti tutela e rende inutile la protezione internazionale concessa dalla Francia.**
- ✓ **Non corri più rischi nel tuo Paese d'origine:** l'OFPRA può ritenere che tu non corra più rischi nel tuo Paese d'origine, e dunque porre fine alla tua protezione, se:
 - hai soggiornato volontariamente nel tuo Paese d'origine;
 - ti sei rivolto alle autorità del tuo Paese d'origine;
 - si constata un cambiamento sufficientemente significativo e duraturo delle circostanze che ti hanno portato a ottenere una forma di protezione.
- ✓ **Clauseole di esclusione:** l'OFPRA pone fine alla tua protezione qualora emerga che tu abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o contro l'umanità, un reato grave o atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite.
- ✓ **La tua presenza sul territorio costituisce una minaccia grave all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla sicurezza dello Stato:**
 - **se sei rifugiato**, la tua protezione cessa quando:
 - esistono ragionevoli motivi per ritenere che la tua presenza in Francia costituisca una minaccia grave per la sicurezza dello Stato;
 - sei stato condannato in ultimo grado in Francia, in uno Stato membro dell'Unione europea, in Liechtenstein, in Svizzera, in Norvegia o in Islanda per un crimine, per un reato che costituisce atto di terrorismo o punito con dieci anni di reclusione, e la tua presenza costituisce una minaccia grave per la sicurezza francese;



- **se benefici della protezione sussidiaria**, la tua protezione cessa quando la tua presenza sul territorio costituisce una minaccia grave all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica o alla sicurezza dello Stato.



ALLEGATO: indirizzi utili

L'elenco non è esaustivo

1. Indirizzi nazionali

■ Istituzioni

Ufficio francese per la protezione dei rifugiati e degli apolidi (OFPRA)

201, rue Carnot
94 136 FONTENAY-SOUS-BOIS CEDEX
tel: 01 58 68 10 10
fax: 01 58 68 18 99
<http://www.ofpra.gouv.fr/>

Corte nazionale del diritto d'asilo (CNDA)

35, rue Cuvier
93 558 MONTREUIL-SOUS-BOIS Cedex
tel: 01 48 10 40 00
fax: 01 48 18 41 97
<http://www.commission-refugies.fr/>

Ufficio francese per l'immigrazione e l'integrazione (OFII)

44, rue Bague
75 015 PARIGI
tel: 01 53 69 53 70
fax: 01 53 69 53 69
<http://www.ofii.fr>

■ Organizzazione internazionale

Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (HCR) in Francia

7, rue Henri Rochefort
75017 PARIGI
Tel.: +33 (0)1 44 43 48 58
Fax: +33(0)1 44 43 48 61
www.unhcr.fr/fr-fr

■ Associazioni

Associazione dei cristiani per l'abolizione della tortura (ACAT)

7, rue Georges Lardennois
75 019 PARIGI
tel: 01 40 40 42 43 / fax: 01 40 40 42 44
<http://www.acatfrance.fr/>

Act'up

9, rue des Dunes
75 019 PARIS
tel: 01 75 42 81 25
<http://www.actupparis.org/>

ARDHIS

Centro LGBT Parigi-Île-de-France,
63, rue Beaubourg, 75003 Parigi

tel: 01 43 57 21 47
<https://ardhis.org/WP3/>

Amnesty International – sezione francese

72-76, boulevard de la Villette
75 019 PARIGI
tel: [01 53 38 65 65](tel:0153386565) / fax: 01 53 38 55 00
<http://www.amnesty.fr/>

Associazione Primo Levi

107, avenue Parmentier
75 011 PARIGI
tel: [01 43 14 88 50](tel:0143148850) / fax: 01 43 14 08 28
<http://www.primolevi.asso.fr/>

Associazione di accoglienza per medici e operatori sanitari rifugiati in Francia (APSR)

Hôpital Sainte Anne
1, rue Cabanis
75 014 PARIGI
tel: 01 45 65 87 50 / fax: 01 53 80 28 19
<http://www.apsr.asso.fr>

Comitato di assistenza eccezionale agli intellettuali rifugiati (CAEIR)

43, rue Cambronne
75 015 PARIGI
tel: 01 43 06 93 02 / fax: 01 43 06 57 04

Centro di azione sociale protestante (CASP)

20, rue Santerre
75 012 PARIGI
tel: 01 53 33 87 50 / fax: 01 43 44 95 33
<http://www.casp.asso.fr>

CIMADE – Servizio ecumenico di assistenza

91 rue Oberkampf
75011 PARIGI
tel: 01 44 18 60 50 / fax: 01 45 56 08 59
<http://www.cimade.org>

Comitato medico per gli esiliati (COMEDE)

Ospedale Bicêtre
78, rue du Général Leclerc
BP 31
94 272 LE KREMLIN BICÊTRE
tel: 01 45 21 39 32 / fax: 01 45 21 38 41
<http://www.comede.org>

Croce rossa francese

98 rue Didot,
75694 Parigi Cedex 14 tel: 01 44 43 11 00
fax: 01 44 43 11 01
<http://www.croix-rouge.fr>

Federazione delle associazioni di sostegno ai lavoratori immigrati (FASTI)

58, rue des Amandiers
75 020 PARIGI
tel: 01 58 53 58 53 / fax: 01 58 53 58 43
<http://www.fasti.org>

Forum rifugiati

28, rue de la Baïsse - BP 1054
69 612 VILLEURBANNE CEDEX
tel: 04 78 03 74 45/ fax: 04 72 97 05 81
<http://www.forumrefugies.org>

France Terre d'Asile (FTDA)

24, rue Marc Seguin
75 018 PARIGI
tel: 01 53 04 39 99 / fax: 01 53 04 02 40
<http://www.france-terre-asile.org>

Groupe accueil et solidarité (GAS)

17, place Maurice Thorez
94 800 VILLEJUIF
tel: 01 42 11 07 95 / fax: 01 42 11 09 91
<http://www.gas.asso.fr/>

Gruppo di informazione e sostegno per gli immigrati (GISTI)

3, villa Marcès
75 011 PARIGI
tel: 01 43 14 60 66 / fax: 01 43 14 60 69
<http://www.gisti.org>

Lega dei diritti dell'uomo (LDH)

138, rue Marcadet
75 018 PARIGI
tel: 01 56 55 50 10 / fax: 01 56 55 51 21
<http://www.ldh-france.org>

Movimento contro il razzismo e per l'amicizia tra i popoli (MRAP)

43, boulevard Magenta
75 010 PARIGI
tel: 01 53 38 99 99 / fax: 01 40 40 90 98
<https://www.mrap.fr/>

Secours catholique CEDRE

23, boulevard de la Commanderie
75 019 PARIGI
tel: 01 48 39 10 92 / fax: 01 48 33 79 70
<http://www.secours-catholique.asso.fr>

Servizio nazionale della pastorale dei migranti (SNPM)

58, avenue de Breteuil
75007 PARIGI tel: 01 73 36 69 47

<https://migrations.catholique.fr/>

2. Indirizzi locali

■ Sportelli unici

ALVERNIA-RODANO-ALPI

- Isère
12 Place de Verdun, 38000 Grenoble
- Puy-de-Dôme
18 Boulevard Desaix, 63000 Clermont-Ferrand
- Rodano
106 rue Pierre Corneille, 69003 Lione

BORGOGNA-FRANCA CONTEA

- Côte-d'Or
51 rue de la Préfecture, 21041 Digione
- Doubs
8 bis rue Charles Nodier, 25035 Besançon
- Saona e Loira
196 rue de Strasbourg, 71000 Mâcon

BRETAGNA

- Ille-et-Vilaine
3 av. de la Préfecture, 35026 Rennes

CENTRO

- Loiret
181 rue de Bourgogne, 45042 Orléans

GRAND EST

- Marna
38 rue Carnot, 51036 Châlons-en-Champagne
- Mosella
9 rue de la Préfecture, 57000 Metz
- Basso Reno
5 place de la République, 67073 Strasburgo
- Alto Reno
7 rue Bruat 68020 Colmar

ALTA FRANCIA

- Nord
12/14 rue Jean Sans Peur, 59039 Lille
- Oise
1 place de la Préfecture, 60000 Beauvais

ILE-DE-FRANCE

- Parigi

92 boulevard Ney, 75018 Parigi

- Senna e Marna

12 rue des Saints Pères, 77000 Melun

- Yvelines

1 rue Jean Houdon, 78000 Versailles

- Essonne

Boulevard de France, 91000 Evry

- Hauts-de-Seine

167-177 avenue Joliot Curie, 92000 Nanterre

- Senna-Saint-Denis

13 rue Marguerite Yourcenar, 93000 Bobigny

- Valle della Marna

13/15 rue Claude Nicolas Ledoux, 94000 Créteil

- Val-d'Oise

5 avenue Bernard Hirsch, 95010 Cergy-Pontoise

NORMANDIA

- Calvados

Rue Daniel Huet, 14038 Caen

- Senna Marittima

7 place de la Madeleine, 76000 Rouen

NUOVA AQUITANIA

- Gironda

2 esplanade Charles de Gaulle, 33000 Bordeaux

- Vienne

Bâtiment Haussmann, Impasse des Ecosais, 86000 Poitiers

- Alta Vienne

19 rue Cruveilhier, 87000 Limoges

OCCITANIA

- Alta Garonna

1 place Saint-Etienne, 31038 Tolosa

- Hérault

34 place des Martyrs de la résistance, 34000 Montpellier

PROVENZA-ALPI-COSTA AZZURRA

- Alpin Marittime

17 bd du Mercantour 06200 Nizza

- Bocche del Rodano

66 bis Rue Saint-Sébastien, 13006

PAESI DELLA LOIRA

- Loira Atlantica

6 quai Ceineray, 44035 Nantes

- Maine e Loira

Place Michel Debré, 49934 Angers

FRANCIA D'OLTREMARE (servizi "asilo" delle prefetture)

- Martinica

Rue Victor Sévère, 972000 Fort-de-France

- Guadalupa

Grand camp, Edificio situato accanto alla SIG, 97139 Abymes

- Guyana francese

23 rue Arago, 97300 Cayenne

- Riunione

6 rue des Messageries, CS 51079 97404 Saint Denis Cedex

- Mayotte

BP 979 97600 Mamoudzou.

■ Prefettura

ALSAZIA

- Alto Reno

7, rue Bruat, 68 020 Colmar

- Basso Reno

5, place de la République, 67 073 Strasburgo

AQUITANIA

- Gironda

2, esplanade Charles de Gaulle,
33 000 Bordeaux

- Dordogna

2, rue Paul Louis Courier, 24 000 Périgueux

- Landes

24, rue Victor Hugo, 40 021 Mont-de-Marsan

- Lot e Garonna

Place de Verdun, 47 920 Agen

- Pirenei Atlantici

2, rue du maréchal Joffre, 64 021 Pau

ALVERNIA

- Puy-de-Dôme

18, boulevard Desaix,
63 000 Clermont-Ferrand

- Allier

2, rue Michel de l'Hospital, 03 000 Moulins

- Cantal

2, cours Monthyon, 15 000 Aurillac

- Alta Loira

6, avenue du Général de Gaulle
43 000 Le Puy-en-Velay

BORGOGNA

- Saona e Loira

196, rue de Strasbourg, 71 000 Mâcon

- Nièvre

40, rue de la Préfecture, 58 000 Nevers

- Yonne
Place de la Préfecture, 89 000 Auxerre
- Côte-d'Or
53, rue de la Préfecture, 21 041 Digione

BRETAGNA

- Ille-et-Vilaine
3, avenue de la Préfecture, 35 026 Rennes
- Côtes-d'Armor
1, place Général de Gaulle, 22 000 Saint-Brieuc
- Finistère
42, boulevard Dupleix, 29 000 Quimper
- Morbihan
24, place de la République, 56 000 Vannes

CENTRO

- Loiret
181, rue de Bourgogne, 45 042 Orléans
- Cher
Place Marcel Plaisant, 18 000 Bourges
- Eure-et-Loir
Place de la République, 28 000 Chartres
- Indre
Place de la Victoire et des Alliés,
36 000 Châteauroux
- Indre e Loira
15, rue Bernard Palissy, 37 925 Tours
- Loir-et-Cher
Place de la république, 41 000 Blois

CHAMPAGNE-ARDENNE

- Ardennes
Esplanade du Palais de Justice,
08 000 Charleville-Mézières
- Aube
2, rue Pierre Labonde, 10 000 Troyes
- Alta Marna
89, rue Victoire de la Marne,
52 011 Chaumont
- Marna
38, rue Carnot,
51 036 Châlons-en-Champagne

FRANCA CONTEA

- Doubs
8, bis Rue Charles Nodier, 2 5035 Besançon
- Jura
8, rue de la Préfecture, 3 9000 Lons-le-Saunier
- Alta Saona
1, rue de la Préfecture, 70 013 Vesoul

- Territorio di Belfort
Place de la République, 90 000 Belfort

GUADALUPA

- Palais d'Orléans, Rue Lardenoy,
97 109 Basse-Terre 97109, Guadalupa

ILE-DE-FRANCE

- Parigi: 92, boulevard Ney, 75 018 Parigi
- Senna e Marna
12, rue des Saints Pères, 77 000 Melun
- Yvelines
1, rue Jean Houdon, 78 000 Versailles
- Essonne
Boulevard de France, 91 000 Evry
- Hauts-de-Seine
167-177, avenue Frédéric et Irène Joliot Curie, 92 000 Nanterre
- Senna-Saint-Denis
1, esplanade Jean Moulin, 93 007 Bobigny
- Valle della Marna
21-29, avenue du Général De Gaulle,
94 038 Créteil cedex
- Val-d'Oise
5, avenue Bernard Hirsch, 95 010 Cergy-Pontoise

LINGUADOCA ROSSIGLIONE

- Hérault: 34, place des Martyrs de la résistance, 34 000 Montpellier
- Aude: 52, rue Jean Bringer,
11 000 Carcassonne
- Gard: 10, avenue Feuchères, 30 000 Nîmes
- Lozère: rue du faubourg Montbel,
48 005 Mende
- Pirenei Orientali: 120, avenue Emile Roudayre, 66 000 Perpignano

LIMOSINO

- Corrèze: 1, rue Souham, 19 000 Tulle
- Creuse: 4, place Louis Lacrocq, 23 000 Guéret
- Alta Vienne: 1, rue de la Préfecture,
87 000 Limoges

LORENA

- Mosella: 9, place de la Préfecture
570 00 Metz
- Mosa
40, rue du Bourg, 55 000 Bar-le-Duc
- Meurthe e Mosella
1, rue Préfet Claude Erignac, 54 000 Nancy
- Vosgi: Place Foch, 88 026 Epinal

MIDI-PIRENEI

- Alta Garonna
1, place Saint-Étienne, 31 038 Tolosa

- Ariège
2, rue de la préfecture Préfet Claude Erignac, 09 000 Foix
- Aveyron
7, place Général de Gaulle, 12 000 Rodez
- Gers
7, rue Arnaud de Moles, 32 000 Auch
- Lot
Cité Bessières, Rue Pierre Mendès France, 46000 Cahors
- Alti Pirenei
Place du Général de Gaulle, 65 000 Tarbes
- Tarn
Place de la Préfecture, 81 013 Albi
- Tarn e Garonna
2, allée de l'Empereur, 82 013 Montauban

NORD-PASSO DI CALAIS

- Nord
12/14, rue Jean sans Peur, 59 039 Lille
- Passo di Calais
9, esplanade Jacques Vendroux, 62 100 Calais

BASSA NORMANDIA

- Calvados
Rue Daniel Huet, 14 038 Caen cedex 09
- Manica
Place de la Préfecture, 50 002 Saint-Lô
- Orne
39, rue Saint-Blaise, 61 018 Alençon

ALTA NORMANDIA

- Senna Marittima
7, place de la Madeleine, 76 000 Rouen
- Eure
Boulevard Georges Chauvin, 27 000 Evreux

PAESI DELLA LOIRA

- Loira Atlantica
6, quai Ceineray, 44 035 Nantes
- Vandea
29, rue Dellile, 85 009 La Roche-sur-Yon
- Maine e Loira
Place Michel Debré, 49 934 Angers
- Mayenne
46, rue Mazagran, 53 015 Laval
- Sarthe
Place Aristide Briand, 72 041 Le Mans

PICCARDIA

- Oise
1, place de la Préfecture, 60 000 Beauvais
- Aisne
27, rue Paul Doumer, 02 000 Laon

- Somme
51, rue de la République, 80 000 Amiens

POITOU-CHARENTES

- Charente
7-9, rue de la Préfecture, 16 023 Angoulême
- Charente Marittima
38, rue Réaumur, 17 000 La Rochelle
- Deux-Sèvres
4, rue Duguesclin, 79 099 Niort
- Vienne
7, place Aristide Briand, 86 000 Poitiers

PROVENZA-ALPI-COSTA AZZURRA

- Bocche del Rodano
66 bis, rue Saint-Sébastien, 13 006 Marsiglia
- Vaucluse:
28, boulevard Limbert, 84 000 Avignone
- Alpi Marittime
147, boulevard du Mercantour, 06 200 Nizza
- Alpi dell'Alta Provenza
Avenue Demontzey, 04 002 Digne les Bains
- Alte Alpi
28, rue Saint-Arey, 05 000 Gap
- Var
Boulevard du 112e régiment d'infanterie,
83 070 Tolone

RODANO-ALPI

- Isère
12, place de Verdun, 38 000 Grenoble
- Savoia
Château des Ducs de Savoie,
73 018 Chambéry
- Alta Savoia
Rue Louis Revon, 74 000 Annecy
- Rodano
106, rue Pierre Corneille, 69 003 Lione
- Ain
4,5 avenue Alsace Lorraine, 01 012 Bourg en Bresse
- Ardèche
5, rue pierre Filliat, 07 000 Privas
- Drôme
3, boulevard Vauban, 26 000 Valence
- Loira
2, rue Charles de Gaulle, 42 022 Saint-Etienne

■ Direzioni territoriali dell'Ufficio francese per l'immigrazione e l'integrazione (OFII)

Direzione centrale
44, rue Bague
75 732 Parigi Cedex 15
tél : 01 53 69 53 70

Amiens (02, 60, 80)
275, rue Jules Barni – Pal. D
80 000 Amiens
tel: 03 22 91 28 99 / amiens@ofii.fr

Besançon (25, 70, 39, 90)
3, avenue de la Gare d'Eau
25 000 Besançon
tel: 03 81 25 14 39 / besancon@ofii.fr

Bobigny (93)
13, rue Marguerite Yourcenar
93 000 Bobigny
tel: 01 49 72 54 00 / Seine-saint-denis@ofii.fr

Bordeaux (24, 33, 40, 47,6 4)
55, rue Saint Sernin,
33 002 Bordeaux Cedex
tel: 05 57 14 23 00 / bordeaux@ofii.fr

Caen (14, 50, 61)
Rue Daniel Huet
14 038 Caen Cedex 9
tel: 02 31 86 57 98 / Caen@ofii.fr

Cayenne (973)
17/19, rue Lalouette BP 245
97 325 Cayenne
tel: 05 94 37 87 00 / cayenne@ofii.fr

Cergy (95)
Immeuble « Ordinal » Rue des Chauffours,
95 002 Cergy Pontoise Cedex
tel: 01 34 20 20 30 / cergy@ofii.fr

Clermont-Ferrand (03, 15, 63, 43)
1, rue Assas
63 033 Clermont Ferrand
tel: 04 73 98 61 34 / Clermont-ferrand@ofii.fr

Créteil (91, 94)
13/15, rue Claude Nicolas Ledoux
94 000 Créteil

tel: 01 41 94 69 30 / creteil@ofii.fr

Digione (21, 58, 71, 89)
Cité administrative Dampierre
6, rue du Chancelier de l'Hospital
21 000 Digione
tel: 03 80 30 32 30 / dijon@ofii.fr

Grenoble (74, 38, 73)
Parc Alliance - 76, rue des Alliés
38 100 Grenoble
tel: 04 76 40 95 45 / grenoble@ofii.fr

Lille (59, 62)
2, rue de Tenremonde
59 000 Lille
tel: 03 20 99 98 60 / lille@ofii.fr

Limoges (23, 19, 87)
19, rue Cruveihier
87 000 Limoges
tel: 05 55 11 01 10 / limoges@ofii.fr

Lione (01, 07, 26, 42, 69)
7, rue Quivogne
69 286 Lione Cedex 02
Tel: 04 72 77 15 40 / Lyon@ofii.fr

Marsiglia (13, 20, 04, 05, 83, 84)
61, boulevard Rabatau
13 295 Marsiglia Cedex 08
tel: 04 91 32 53 60 / Marseille@ofii.fr

Antenne Mayotte OFII (976)
N15 Espace Corallium, RN1 – CS 80058 Kaweni, 97 600 Mamoudzou
tel: 02 069 62 23 54 / mayotte@ofii.fr

Melun (77)
2 bis, avenue Jean Jaurès
77 000 Melun
tel: 01 78 49 20 00 / Melun@ofii.fr

Metz (54, 55, 57, 88)
2, rue Lafayette
57 000 Metz
tel: 03 87 66 64 98 / metz@ofii.fr

Montpellier (30, 34, 48, 66)
Le Régent - 4, rue Jules Ferry
34 000 Montpellier
tel: 04 99 77 25 50 / montpellier@ofii.fr

Montrouge (92, 78)
221, avenue Pierre Brossolette
92 120 Montrouge
tel: 01 41 17 73 00 / montrouge@ofii.fr

Nantes (44, 53, 49, 72, 85)
93 bis, rue de la Commune de 1871
44 400 Rezé
tel: 02 51 72 79 39 / nantes@ofii.fr

Nizza (06)
Immeuble SPACE- Pal. B
11, rue des Grenouillères
06 200 Nizza
tel: 04 92 29 49 00 / nice@ofii.fr

Orléans (18, 28, 36, 37, 45, 41)
4, rue de Patay
45 000 Orléans
tel: 02 38 52 00 34 / orleans@ofii.fr

Parigi (75)
48, rue de la Roquette
75 11 Paris
tel: 01 55 28 19 40 / paris@ofii.fr

Pointe-à-Pitre (971, 972)
Immeuble Piazza - Boulevard Chanzy
97 110 Pointe à Pitre
tel: 05 90 90 01 83 / guadeloupe@ofii.fr

Poitiers (16, 17, 79, 86)
86, avenue du 8 Mai 1945
86 000 POITIERS
tel: 05 49 62 65 70 / reims@ofii.fr

Reims (08, 10, 51, 52)
26/28, rue Buirette
51 100 Reims
tel: 03 26 36 97 29 / reims@ofii.fr

Rennes (22, 29, 35, 56)
8, rue Jean Julien Lemordant
35 000 Rennes
tel: 02 99 22 98 60 / rennes@ofii.fr

Riunione (974)
Préfecture de la Réunion, Place du Barachois
97 405 Saint Denis Cedex
tel: 02 62 40 75 69 / ofii-reunion@ofii.fr

Rouen (27,76)

Immeuble Montmorency 1
15, place de la Verrerie
76 100 Rouen
tel: 02 32 18 09 94 / rouen@ofii.fr

Strasburgo (67,68)
4, rue Gustave Doré - CS 80115
67 069 Strasburgo Cedex
tel: 03 88 23 30 20 / strasbourg@ofii.fr

Tolosa (09, 12, 19, 23, 32, 31, 65, 87, 46, 81, 82)
7, rue Arthur Rimbaud, CS 40310
31 203 Tolosa Cedex2
tel: 05 34 41 72 20 / toulouse@ofii.fr